



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

PROCEDIMENTO VAS RELATIVO ALLA PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO VIGENTE ATP 2 APPROVATO IN DATA 30.10.2012, IN VARIANTE AL P.G.T., PER REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTO LOGISTICO

PARERE MOTIVATO, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE E DEL D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006 E S.M.I.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI

- ✓ " la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- ✓ " il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare il Titolo I, avente ad oggetto: "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" e il Titolo II, avente ad oggetto: "La Valutazione Ambientale Strategica";
- ✓ " la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche, avente ad oggetto "Legge per il governo del territorio" ed in particolare l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani", legge con la quale la Regione Lombardia già dava attuazione alla citata Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
- ✓ " la Deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007, che ha approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", in attuazione dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche;
- ✓ " la Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, che ha approvato la "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi VAS", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8/10971 del 30 dicembre 2009 ed entrambe, successivamente, modificate ed integrate dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 9/761 del 10 novembre 2010;
- ✓ " l'art.5 comma 1 lettere m-ter) e p) e l'art.15 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definiscono il parere motivato come il provvedimento obbligatorio, contenente eventuali osservazioni e condizioni, che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'Autorità Competente sulla base delle attività tecnico-istruttorie svolte in collaborazione con l'Autorità Procedente e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati a seguito della messa a disposizione dei documenti facenti parte della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e delle Conferenze di Valutazione svolte;
- ✓ " l'art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267;



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

PRESUPPOSTO

Premesso che:

- il presente provvedimento rientra tra le attività e gli adempimenti obbligatori previsti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi e viene formulato dall'Autorità Competente per la VAS, d'intesa con l'Autorità Procedente ai fini dell'approvazione della proposta di variante al piano di lottizzazione ATP2, in variante al PGT, sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;
- la fase di consultazione preliminare si è svolta dal 06/03/2024 al 04/04/2024 con la messa a disposizione del Rapporto Preliminare sul sito SIVAS, sul sito web dell'amministrazione e in forma cartacea presso il Comune di Carbonara al Ticino Via Roma n. 16 - Carbonara al Ticino (PV);
- con riferimento al Rapporto Preliminare sono pervenuti i seguenti pareri (Allegato 1):
 - ARPA Lombardia (Class. 6.2 Fascicolo 2024.7.43.15);
 - Provincia di Pavia – Settore territorio, pianificazione strategica e patrimonio – U.O. Pianificazione Territoriale, Compatibilità Paesistica e Attrattiva (senza protocollo);
 - Parco Lombardo della valle del Ticino (Prot. 0003511 del 04/04/2024 Tit VI Cl 7 Fasc);
 - ATS Pavia (prot. 1589 del 05/04/2024);
 - Comune di San Martino Siccomario (prot. 1607 del 05/04/2024).
- a seguito dei pareri ricevuti al Rapporto Preliminare, con provvedimento del 19.07.2024, l'autorità Competente, in accordo con l'autorità Procedente, ha previsto di assoggettare la proposta di PL a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la fase di consultazione sul Rapporto Ambientale si è svolta dal 02.10.2024 al 15.11.2024;
- la seduta della conferenza di valutazione si è tenuta in data 20.11.2024. Il relativo verbale è stato pubblicato sul sito regionale SIVAS e lo si allega quale parte integrante e sostanziale al presente Parere Motivato (Allegato 2);
- sono pervenuti i seguenti contributi (Allegato 3):
 - ARPA Lombardia (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-15 - 0005312);
 - Provincia di Pavia – Settore territorio, pianificazione strategica e patrimonio – U.O. Pianificazione Territoriale, Compatibilità Paesistica e Attrattiva (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-14 - 0005289);
 - PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO – (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-19 – 0005389);
 - ATS Pavia (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-20 - 0005402);
 - Comune di San Martino Siccomario (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-20 - 0005409);
 - Matteo Re, Calculi Andrea, Deidda Andrea (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-16 - 0005343);



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

- Comune di Gropello Cairoli (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-20 - 0005400);

- Comune di Zinasco (C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-20 - 0005408);

che sono stati analizzati e controdedotti in base alla specifica attinenza alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica

DETERMINA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e s.m.i., Parere Motivato Positivo circa la compatibilità ambientale della proposta di PL, a condizione che:

- a. vengano recepiti tutti i contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica;
- b. vengano recepite le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei pareri allegati che sono parte integrante e sostanziale del presente parere;

2. di stabilire che il presente provvedimento venga menzionato con l'approvazione del Piano e che le condizioni poste siano riportate nella Dichiarazione di Sintesi, dove sarà motivato il loro accoglimento;

DISPONE

1. che l'Autorità Procedente provveda a comunicare il presente parere ai soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti territorialmente interessati ed ai soggetti funzionalmente interessati;

2. che l'Autorità Procedente provveda alla divulgazione del presente parere per mezzo di pubblicazione sul sito web comunale e della Regione Lombardia (SIVAS), nonché all'Albo Pretorio del Comune.

L'Autorità Competente

di intesa con l'Autorità Procedente



[Handwritten signature]
Massimo Epizi

Carbonara al Ticino, 12/03/2025

Class. 6.2 Fascicolo 2024.7.43.15

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante del PL ATP2 in variante al PGT del comune di Carbonara al Ticino (PV) (L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.). Contributo in merito al Rapporto Preliminare. (vs. nota con prot. n° 1138 del 06/03/2024, ns. prot. n° 38300 del 07/03/2024).

In relazione alla vs. nota dove si comunica la messa a disposizione dei documenti relativi al procedimento in oggetto e dove si invita a partecipare alla seduta di Conferenza di Verifica per il giorno 5 aprile 2024 alle ore 11:00, siamo spiacenti di informare dell'impossibilità di partecipare alla stessa.

Al contempo, in riferimento al processo di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante al PGT avviata dal Comune di Carbonara al Ticino, si esprime il seguente contributo a seguito dell'esame della documentazione pubblicata sul sito web regionale SIVAS.

Si ricorda, che le osservazioni seguenti costituiscono un contributo finalizzato a "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione dei piani e dei programmi", in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica.¹

Osservazioni in merito al Rapporto PreliminareContenuti della variante

Dalla lettura del Rapporto Preliminare si evince che la proposta di piano di lottizzazione in variante al PGT del Comune di Carbonara al Ticino - ambito di trasformazione ATP2, è relativa all'istanza del proponente Giani Leone & C. Industrie Casearie s.r.l. *'finalizzata all'attuazione della variante al PL in atto relativo all'ambito ATP2 finalizzata alla realizzazione di un polo logistico. L'area interessata dal suddetto piano non risulta dimensionalmente adeguata al nuovo assetto funzionale e si rende, pertanto, necessario un suo ampliamento interessando le limitrofe aree agricole lungo la S.P. ex S.S. 596 "dei Caioli" compatibilmente con il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino in quanto all'interno della Zona IC di iniziativa comunale orientata'*².

La superficie dell'area proposta in variante, con attuale destinazione urbanistica 'Zone G di Pianura irrigua a preminente vocazione agricola', è di 31.229 m²: l'area assumerebbe la destinazione urbanistica di 'Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo TCP'.

*'La variante, in sintesi, propone l'ampliamento dell'Ambito ATP2 per una superficie complessiva di 62.722 m², con un aumento della potenzialità edificatoria di 21.712,5 mq per usi di attività di logistica'*³.

Inoltre, la proposta di variante prevede la destinazione dell'area quale U3/4 per attività di logistica e autotrasporto, l'adeguamento degli indici e parametri urbanistici (Ut, H) adeguandoli alle necessità della nuova attività di logistica (aumento altezza massima da 12 a 15 metri) e la prescrizione del completamento della viabilità interna non più necessaria.

Si osserva quanto segue in merito ad alcune tematiche specifiche.

¹Cfr. in particolare d.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale'-Parte II e sue s.m.i., L.r. 12/2005 'Legge per il Governo del territorio'-art. 4, d.g.r. 9/761/2010 'Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS'.

² Cfr. Rapporto Preliminare pag.9

³ Cfr. Rapporto Preliminare pag. 10

- *Consumo di suolo*

Si prende atto di quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare Ambientale in relazione al bilancio ecologico del suolo *‘Il bilancio delle trasformazioni previste con la variante al PGT risulta coerente con gli obiettivi regionali, e comporta un consumo di suolo pari a ZERO, in quanto l’incremento di superficie urbanizzabile annessa al PL dell’ambito ATP2 è compensato dalla soppressione dell’ATP1 con riconduzione dell’area all’uso agricolo/naturale.’*⁴ L’ambito ATP1 ha una dimensione di 31.229 m², pari all’ampliamento proposto in variante.

Così come precisato nel Rapporto preliminare, si fa presente che l’attività di logistica che eventualmente potrebbe insediarsi ricade nella tipologia descritta al punto 7.e dell’allegato B *“Interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali, piattaforme logistiche (anche non intermodali), depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.”* della L.R. 5/2010 ‘Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale’.

- *Area in variante con cambio di destinazione d’uso*

In merito alla destinazione d’uso dell’ambito ATP1, attualmente identificato come *‘Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo non ancora attuato’*⁵ da riconvertire in *Zona G di pianura irrigua a preminente vocazione agricola*⁶, il Rapporto Preliminare afferma che *‘l’ambito ATP 1 è utilizzato al momento come area di stoccaggio e gestione di rifiuti inerti. Al fine di compensare non solo dal punto di vista urbanistico ma anche effettivo la perdita di suolo agricolo connessa con l’estensione dell’ambito ATP2, l’ambito ATP1 dovrà essere effettivamente convertito in agricolo.’*

A questo proposito, si ritiene opportuno che il Comune, in base alle informazioni detenute nei propri archivi circa la presenza in loco di centri di pericolo (quali serbatoi interrati, depositi rifiuti, attività insalubri dismesse, etc.) chieda al Proponente di svolgere delle **indagini ambientali preliminari** finalizzate a verificare che le attività svolte sul sito non abbiano causato delle potenziali contaminazioni e che i terreni interessati abbiano le caratteristiche qualitative conformi alla futura destinazione d’uso.

- *Atmosfera*

In relazione alla componente ATMOSFERA, la variante proposta presuppone che l’ambito sarà prioritariamente destinato all’insediamento di attività di logistica, generando un incremento di traffico.

A tal proposito, si ritiene conveniente, possibilmente in coerenza con il sistema di monitoraggio della VAS del PGT vigente, valutare nel tempo la situazione della circolazione veicolare al fine di prevenire eventuali criticità che dovessero profilarsi con adeguati interventi di mitigazione, oltre a identificare, in sede progettuale, idonee scelte in funzione di una ottimizzazione nella riduzione delle emissioni inquinanti.

- *Rumore*

In funzione delle modifiche proposte dalla variante in oggetto, si invita a valutare, se necessario, l’aggiornamento della vigente classificazione acustica comunale approvata nel 2009⁷, analizzando tutte le eventuali criticità in relazione agli scenari progettuali proposti e considerando la necessità di garantire una differenza non superiore a 5 dB(A) nel ridisegnare le fasce di transizione tra classi attigue.

⁴ Cfr. Rapporto Preliminare pag. 143

⁵ Cfr. Rapporto Preliminare pag. 9

⁶ Cfr. Rapporto Preliminare pag. 11

⁷ Cfr. <https://comune.carbonaraalticino.pv.it/zonizzazione-acustica/>

- *Invarianza idraulica*

In relazione alla necessità di applicare agli eventuali, futuri interventi di progetto le disposizioni in materia di invarianza idraulica e idrologica e di drenaggio urbano sostenibile di cui al r.r. 7/2017 *'Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica [...]*', recentemente modificato dal r.r. 8/2019 *'Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7'*, si invita, altresì, a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (es. per l'irrigazione delle opere a verde) e l'adozione di modalità di gestione sostenibile delle acque meteoriche, a tal fine rimandando alla disamina dell'All. L *'Indicazioni tecniche costruttive ed esempi di buone pratiche di gestione delle acque meteoriche in ambito urbano'* del r.r. 7/2017.

Si fa presente che, il concetto di invarianza idraulica ed i metodi per il raggiungimento dell'obiettivo di invarianza dovranno essere recepiti anche all'interno del regolamento edilizio comunale.

- *Natura e biodiversità*

In merito alla realizzazione di piantumazioni a verde si fa presente che dovrà essere privilegiata la funzionalità ecologica delle essenze utilizzate, impiegando specie erbacee, arbustive e arboree autoctone e valorizzandone la funzione di mitigazione paesistico-ambientale. A tal fine, si segnala la D.G.R. n. VIII/7736 del 24/07/2008 con cui Regione Lombardia ha emanato la lista delle specie alloctone vegetali da monitorare, contenere ed eradicare (allegato E) così come modificato dalla D.G.R. XI/2658 del 16/12/2019.

In relazione alla tematica della lotta alla diffusione degli organismi nocivi si segnalano le indicazioni contenute alla pagina

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/impres/imprese-agricole/servizio-fitosanitario-regionale/organismi-nocivi> del sito web di Regione Lombardia.

In merito alla scelta delle essenze arboree, arbustive ed erbacee si raccomanda di considerare, quali elementi di attenzione, le indicazioni fornite dal Decreto 22/01/2018 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in relazione alle misure di emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica Newman* nel territorio della Repubblica Italiana.

Il territorio dell'intera Provincia di Pavia, infatti, ricade nella zona infestata definita dal D.d.s. 30 ottobre 2023, n. 16820 "Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Popillia japonica Newman* in Lombardia. Abrogazione D.d.o.o. 14672/2022" (consulta l'elenco dei comuni ricadenti nell'area delimitata per *Popillia japonica*).

Si rimettono all'attenzione dell'Autorità Competente le osservazioni sopra formulate affinché possano essere prese le decisioni di competenza, così come indicato dalla Dgr n. 9/761 del 10 novembre 2010– allegato 1 – Modello generale – punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla VAS” sottopunto 5.7 “Decisioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS”.

Il Tecnico Istruttore
Lucia Melgiovanni



Il Responsabile del Procedimento
Emma Marinone

Firmato da:
EMMA MARINONE
Codice fiscale: MRNMM60M60F205W
Valido da: 28-07-2022 08:43:37 a: 28-07-2025 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 28-03-2024 11:01:38
Motivo: Approvo il documento



SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

U.O. Pianificazione Territoriale, Compatibilità Paesistica e Attrattività

Spett. Comune di Carbonara al Ticino

All'Autorità competente della VAS

All'Autorità procedente della VAS

OGGETTO: Comune di Carbonara al Ticino (PV)- Piano Attuativo in variante ATP2"- Parere

Valutata la documentazione caricata sul sito SIVAS della Regione si rappresenta quanto segue:

Il piano attuativo in variante interessa oltre an piano attuativo vigente , anche aree che il vigente PGT classifica come aree agricole, e intende utilizzare il principio del bilancio ecologico (BES). A tal fine si evidenzia relativamente all'ambito ATP1, che nel Rapporto preliminare della variante lo stesso è dichiarato "Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP1 non ancora attuato".

In un successivo passaggio si evidenzia che l'area è utilizzata per stoccaggio inerti (come di fatto disciplinato dall'ATP1 nei parametri dimensionali ai quali si rimanda). In tal caso l'area coerentemente con i criteri del PTR e della l.r.31/2014 sarebbe da considerare consumata. Il rapporto preliminare per tale area posta a bilancio ecologico prevede genericamente che dovrà essere convertita a tutti gli effetti ad agricola. Si ritiene necessaria una compiuta descrizione delle caratteristiche dell'area attuale e delle operazioni di bonifica necessarie per la ridestinazione all'attività agricola;

Lo studio del traffico pubblicato sul SIVAS fa riferimento a un possibile insediamento logistico a Badia Pavese. Sul sito del comune, di contro è presente lo studio relativo al comune di Carbonara Al Ticino.

Si rappresenta infine che la DGR 1504/2023 "Aggiornamento dei criteri attuativi – Modalità per la pianificazione comunale", evidenzia che per varianti relative ad interventi che necessitano di una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA sarebbero da sottoporre a VAS anziché a verifica di assoggettabilità alla VAS.

Si ricorda inoltre, che in ragione della dimensione di tali insediamenti per il combinato disposto degli artt.I-14, e I-15 del vigente PTCP gli stessi sono da considerarsi di interesse sovracomunale, che necessitano prima dell'adozione di una concertazione convocata dalla provincia su istanza del comune proponente, con i comuni confinanti o in relazione funzionale che siano direttamente coinvolti dalle ricadute degli interventi medesimi.

L'esito della concertazione farà parte della verifica di compatibilità al vigente PTCP.

Lo studio da predisporre per la concertazione oltre al quadro conoscitivo, alle funzioni previste, dovrà compiutamente verificare la dimensione dei bacini di utenza, aspetti socio-economici, territoriali, ambientali, una stima qualitativa e quantitativa degli effetti indotti sui territori dei comuni interessati con particolare riferimento agli aspetti del traffico e dello schema di accessibilità, individuando

situazioni di potenziali criticità, proposte mitigative e compensative ,nonché la coerenza con i contenuti della pianificazione provinciale, regionale, e dei comuni interessati.

Dovrà altresì essere verificata la compatibilità con l'art,IV-18 delle n.d.a del vigente PTCP recante il titolo "Insediamenti di logistica"

Si rappresenta infine che la Provincia con la deliberazione consiliare n.67/2022 ha approvato quanto segue:

- *Criteria regolamentari per la perequazione territoriale di insediamenti logistici;*
- *Linee guida per la valutazione di impatto degli insediamenti di logistica sulla mobilità;*
- *Criteria generali per la realizzazione di insediamenti logistici ecosostenibili.*

Lo studio del traffico necessario per insediamenti logistici dovrà essere redatto secondo le linee guida approvate come sopra.

La concertazione inoltre valuterà le eventuali ricadute negative conseguenti alla realizzazione dell'insediamento sovracomunale, nonché la determinazione degli oneri di perequazione da condividere con i comuni interessati, apposite fideiussioni a garanzia della realizzazione degli interventi compensativi, e i maggiori oneri di manutenzione delle strade, dovuti all'incremento del traffico pesante.

Cordiali saluti

Il resp. U.O.

Arch. Vincenzo Fontana





Parco  Ticino



Spett.

Comune di CARBONARA AL TICINO
Alla c.a. Autorità competente per la VAS
Autorità precedente per la VAS

Rif. pratica prot. n. 2379/2024

OGGETTO: PARERE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Tenuto conto che è pervenuta a questo Ente con vs. nota prot. 1138/2024 del 06/03/2024 (ns. prot. 2379 del 07/03/2024) la convocazione della Conferenza, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006, per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Proposta di Variante al Piano di Lottizzazione ATP2 in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino.

Vista vs successiva pec prot. n. 3040 del 20/03/2024 di trasmissione della Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 08/03/2024 relativa alla nuova nomina dell'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui sopra.

Premesso che:

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Carbonara al Ticino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2011, divenuto efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 19/10/2011;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale di n. 21 del 30/10/2012 è stato approvato il Piano Attuativo denominato "ATP 2 Zona artigianale", la cui convenzione è stata stipulata in data 22/07/2013;
- in data 20/02/2024, prot. n. 857, è stata presentata richiesta di approvazione della variante al Piano Attuativo ATP 2 vigente approvato in data 30/10/2012, in variante al P.G.T. da parte della ditta Giani Leone & C. Srl – Industrie Casearie con sede in Milano - via Francesco Sforza n.1, per la realizzazione di un insediamento logistico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2024 è stato dato avvio al procedimento di Variante al Piano Attuativo vigente ATP2 approvato in data 30.10.2012, in variante al P.G.T., per realizzazione di insediamento logistico e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

Visionati il Rapporto preliminare e la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia, come indicato nella lettera sopra richiamata.

Verificato che il territorio comunale di Carbonara al Ticino ricade interamente nel Parco lombardo della Valle del Ticino, in parte in area a Parco Naturale del Ticino ed è interessato direttamente dalla presenza

dei Siti Natura 2000: ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", ZSC IT2080014 "Bosco Siro Negri e Moriano", SIC IT2080026 "Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*".

Richiamati:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- l'Allegato 1 della DGR n.9/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971" che definisce lo schema operativo per le VAS;

Verificato che:

- L'ambito interessato dalla proposta di PL ricade in zona di Iniziativa Comunale, ai sensi dell'art. 12 del PTC approvato con D.G.R. 5983/2001;
- Oltre alla procedura di VAS, le opere oggetto della proposta di PL ricadono nel campo di applicabilità della normativa in materia di verifica di assoggettabilità VIA e, in particolare, nella seguente tipologia progettuale (L.R. 5/2010 e s.m.i.) di cui all'Allegato B, punto 7, LR 5/2010: Lettera e2) – *Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari.*

Preso atto che:

- L'area oggetto di intervento si colloca immediatamente a sud del centro abitato di Carbonara al Ticino, lungo la strada provinciale ex S.S.596 dei Cairoli;
- L'area, attualmente ineditata e adibita all'agricoltura, ha un'estensione di 62.722 mq e si sviluppa in direzione est-ovest attestandosi sul lato nord sulla citata S.P. ex S.S.596, a ovest su un comparto a destinazione prevalentemente artigianale, a est su aree a destinazione agricola e a sud su ambiti artigianali di un piano attuativo in corso. La viabilità di quest'ultimo, realizzata in modo che l'insediamento oggetto della presente relazione possa connettersi ad essa, si collega a ovest alla diramazione della S.P. 193 bis e, attraverso una rotonda, alla ex statale dei Cairoli;
- Il PL in variante prevede, al fine di avere un bilancio nullo in termini di consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014, la riconversione alla destinazione agricola dell'ambito di trasformazione produttivo ATP1, oggi occupato da un deposito inerti;



 Ambito ATP1 da ricondurre a destinazione agricola
31.229 m²

 Superficie di ampliamento ambito ATP2 derivante dal
trasferimento dell'area dell'ambito ATP1- 31.229 m²

- La variante interessa le aree censite al Catasto del comune di Carbonara al Ticino come segue:
 - 1) Ambito PL ATP2 vigente: Foglio 12 mappali 180, 181, 183, 184, 185, 186, 193, 195, 196;
 - 2) Ambito ATP2 in ampliamento: Foglio 12 mappale 147 in parte;
 - 3) Ambito ATP1: Foglio 10 mappale 567.


Tali aree sono, in parte, di proprietà della società ARA LOGISTICA 9 SRL che risulta titolata a presentare la variante al piano attuativo in forza di contratti preliminari di compravendita per le restanti aree



modifica ATP2



stralcio ATP1




- Gli ambiti oggetto della variante sono classificati nel vigente PGT come segue:
 - Ambito 1 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP2 attuato con Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013 con atto a ministero del Dott. Roberto Borri notaio in Pavia, n. repertorio 59.481, registrato a pavia il 24/07/2013 al n. 3259 serie 1T, e pertanto ancora vigente a forza delle proroghe previste dalla L. 120/20;
 - Ambito 2 Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola, disciplinate dall'art. 68 delle NTA che demandano a quanto previsto nelle NTA del PTC Parco;
 - Ambito 3 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP1 non ancora attuato.
- La variante è finalizzata all'attuazione della variante al PL in atto relativo all'ambito ATP2 finalizzata alla **realizzazione di un polo logistico**;
- L'intervento in progetto prevede la costruzione di un complesso produttivo avente destinazione d'uso logistica, con sviluppo in tre blocchi funzionali con ingresso comune denominati:
 - Comparto A uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti con superficie 11.810,40 mq;
 - Comparto B, uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti, con superficie 11.449,60 mq;
 - Comparto C, uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti, con superficie 11.677,20 mq.




L'ambito di trasformazione ATP2, così come modificato dalla variante, ha una superficie territoriale di 62.722 mq. La costruzione edilizia di progetto ha una S.U. (superficie utile) complessiva di 34.987,20 mq, inferiore al limite massimo di edificabilità previsto dalla scheda d'ambito di variante che ammette una S.U. max ammissibile fino a 37 633,20 mq, e prevede una superficie coperta pari a 31.047,20 mq.

- Gli edifici, raggruppati in un unico blocco da n. 3 comparti, ospiteranno magazzini a un piano fuori terra con una porzione soppalcata ed i relativi blocchi uffici e servizi accessibili direttamente dal piazzale esterno a sud.
- All'interno della recinzione che delimiterà l'area privata da quelle pubbliche o ad uso pubblico sono previsti, lungo tutto il perimetro degli edifici, la viabilità interna, gli accessi agli edifici ed i parcheggi privati.
- Il progetto del nuovo insediamento sarà dotato di un totale di:
 - 75 posti auto esterni (parcheggio auto 1 e 2);
 - 36 posti auto interni;
 - 18 posti camion interni.
- L'ingresso principale del comparto per i mezzi e per i dipendenti è previsto dal lato sud, attraverso la viabilità esistente realizzata in occasione della costruzione del comparto produttivo attuale. In corrispondenza dell'ingresso alle aree private sarà realizzato un cancello e un controllo degli accessi tramite barriere automatiche;
- L'area in questione, per la sua particolare collocazione è considerata strategica dal punto di vista logistico, oltre che per le dimensioni, soprattutto riguardo la viabilità esistente. Attraverso la S.P. ex SS.596 è infatti possibile raggiungere a ovest l'Autostrada A7 Milano-Genova in corrispondenza di Gropello Cairoli (PV).



- Il PL relativo all'ambito ATP2 è stato approvato con D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013, e pertanto ancora vigente in forza delle proroghe previste dalla L. 120/20;
- L'area interessata dal suddetto piano non risulta dimensionalmente adeguata al nuovo assetto funzionale e si rende, pertanto, necessario un suo ampliamento interessando le limitrofe aree agricole lungo la S.P. ex S.S. 596 "dei Cairolì" interne alla Zona IC di iniziativa comunale orientata;
- La **proposta di variante al PL vigente risulta NON conforme con quanto prescritto dal vigente PGT** per i seguenti aspetti:
 - non è specificatamente prevista la destinazione U3/4 per attività di logistica e autotrasporto;
 - l'area interessata dall'ampliamento dell'ambito ha destinazione urbanistica agricola;
 - gli indici e parametri urbanistici (Ut, H) previsti per le aree in oggetto non risultano pienamente adeguati alle necessità della nuova attività di logistica;
 - la viabilità di comparto prevista nella scheda d'ambito per l'accesso e lo smistamento delle previsioni artigianali, non è funzionale alla realizzazione di un polo logistico unitario;
- La variante, in sintesi, propone **l'ampliamento dell'Ambito ATP2 per una superficie complessiva di 62.722 mq**, con un **aumento della potenzialità edificatoria di 21.712,5 mq per usi di attività di logistica**;



- Dal perimetro vigente viene stralciata una piccola area di 479 mq e ricondotta a tessuto produttivo TCP in quanto in parte ceduta ad uso pertinenziale alla limitrofa attività artigianale già insediata.
- Per specifiche esigenze di ottimizzazione funzionale dei processi gestionali e lavorativi, che ad oggi richiedono piani di quota interni aumentati al fine della sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di scarico e carico delle merci, **è necessario un aumento della altezza massima di zona a 15 m**;
- Ulteriore elemento di modifica riguarda **la prescrizione del completamento della viabilità interna all'area che con il nuovo assetto unitario non risulta più necessaria**.
- Per le aree esterne si prescrive l'obbligo di pavimentazione drenante almeno per 1/3 delle superfici libere.
- Di seguito si illustrano i parametri dimensionali relativi alla nuova scheda dell'ambito ATP2 proposti comparati con le previsioni del PL vigente. Al fine del confronto si intende "testo rosso" per le parti aggiunte e/o modificate.

	PL VIGENTE	PL VARIANTE
Estensione Territoriale - E	31.990 mq	62.722 mq
Indice di utilizzazione territoriale - Ut	0,5 mq/mq	0,6 mq/mq
Superficie lorda di pavimento - Slp	15.920,50 mq	37.633 mq
Altezza massima dei fabbricati - H	12 m	15 m
Numero massimo di piani fuori terra - n.	2	2
Aree per servizi pubblici	20% E	20% E
Dotazione minima di servizi da reperire	5% E	5% E
Uso principale		U3/4
Superficie lorda massima per altri usi	30%	30%
Usi vietati	U1, U2	U1, U2

Preso atto dei contenuti del rapporto preliminare laddove, tra gli altri aspetti, si evidenziano: elementi di contrasto con gli indirizzi di tutela previsti dal Piano Paesaggistico Regionale; l'adiacenza a tracciati guida paesaggistici art. II-39"; significative modifiche del luogo e introduzione di nuovi ingombri volumetrici con una conseguente modifica dei rapporti spaziali intrinseci e di relazione con il contesto immediatamente interessato.

Esaminata la documentazione presentata in merito alla variante al Piano di Lottizzazione ATP2 in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino si partecipano le seguenti osservazioni:

- La valutazione della sostenibilità ambientale della proposta di variante deve partire da quello che è l'attuale scenario pianificatorio del PGT vigente che attribuisce solo a parte dell'area una trasformabilità in chiave produttiva, andando poi a coinvolgere aree oggi – sia nello stato di fatto, sia a livello urbanistico – a destinazione agricola. L'insediamento di un'attività quale la logistica, non prevista dalle previsioni di Piano attuali, segna un cambio di scenario che segue quelle che sono le tendenze in atto di un "fenomeno" a scala regionale, riconosciuto come critico anche dal PTR in via di approvazione. Il PTR dedica infatti una sezione specifica alla tematica "logistica", sottolineando come *"Il crescente diffondersi di questi insediamenti costituisce, allo stato attuale, uno degli elementi di maggiore criticità rispetto al Consumo di suolo regionale, particolarmente concentrato in alcuni settori del territorio lombardo; diffusione insediativa che, a fronte delle procedure autorizzative spesso in capo ai singoli Comuni, risulta allo stato attuale priva di una reale governance a scala intercomunale e/o vasta. Tale fenomeno e gli altri impatti generati (traffico, emissioni, frammentazione delle aree agricole e/o naturali, ostruzione e degrado della percezione paesaggistica, ecc...), determinano la necessità di valutare con maggiore attenzione tali insediamenti rispetto alla compatibilità territoriale e alla sostenibilità ambientale"*.

Nel contempo il Piano fornisce una serie di criteri per l'esame e la *Verifica di sostenibilità degli insediamenti di logistica sul territorio comunale* che non trovano esplicito riscontro nel Rapporto preliminare. Pur trattandosi di Piano non ancora approvato in via definitiva, vista la delicatezza della tematica in questione e le criticità connesse, il Rapporto avrebbe dovuto rapportarsi con i criteri lì indicati, oggi l'unico strumento a disposizione per una valutazione "sistemica" di tale tipologia di interventi. Con le stesse finalità di una visione più ampia, non si ritrova un'analisi delle previsioni pianificatorie dei Comuni contermini relative a impianti

analoghi (esistenti o in previsione), rispetto a cui andrebbe valutato l'impatto cumulativo sullo scenario ambientale a più ampia scala.

Né viene adeguatamente approfondita la previsione in esame, rispetto al quadro pianificatorio comunale e all'eventuale presenza di aree dismesse o degradate da recuperare, ambiti di rigenerazione o ambiti produttivi già esistenti idonei allo scopo; manca – quale elemento fondamentale per la valutazione - un'adeguata analisi delle soluzioni alternative al fine di verificare la compatibilità e sostenibilità della localizzazione prevista rispetto all'assetto ambientale del territorio;

- L'ambito produttivo attuale peraltro consente di contenere l'edificazione rispettando il limite esterno degli insediamenti già esistenti; la proposta di variante va ad espandere in maniera significativa tale fronte, senza che vengano previste delle adeguate misure di mitigazione rispetto al contesto agricolo circostante;
- Anche l'aspetto paesaggistico si ritiene non sia stato adeguatamente approfondito in relazione al rapporto con la matrice agricola e con il tessuto residenziale a bassa densità posto a nord della S.P. ex S.S. n. 596, come non è stato presentato uno studio delle principali visuali che verranno occluse e interferite. Non si condivide peraltro quanto affermato nel rapporto preliminare: *La veduta paesaggistica lungo la SP exSS 596 risulta oggi chiusa sul lato nord dal tessuto di recente formazione. I margini delle aree produttive a sud della S.P. risultano privi di definizione, pertanto, l'intervento in oggetto può essere anche occasione per la realizzazione di una zona di transizione e filtro tra le aree agricole, la strada e l'edificato.* Difficile considerare l'intervento in progetto come portatore di positività nel contesto paesaggistico attuale solo – peraltro – per la previsione di una fascia arborea perimetrale che potrà al più costituire un arredo a verde di un'edificazione che – come si è visto in casi analoghi – replica un modello costruttivo, tipologico e materico, che mira alla funzionalità operativa, ma che non si distingue per qualità paesaggistica e architettonica;
- Tale previsione non risulta neppure considerare e recepire i criteri dettati dall'art. 12 del PTC del Parco, rispetto a cui non si ritrova pertanto coerenza, trattandosi di ambito al margine dell'edificato e in stretta relazione con l'ambito agricolo circostante;
- Manca inoltre un approfondimento della tipologia di logistica che si prevede di insediare e sulla portata del bacino di utenza, così da meglio comprendere l'entità e la scala delle ricadute;
- Rispetto allo stralcio dell'ambito AP1, se questo da un lato consente di ottemperare "numericamente" a quello che è il calcolo del consumo di suolo, riconducendo la previsione al rispetto dei criteri regionali, dall'altro non può essere considerato "di pari livello" andando a destinare a trasformazione un'area oggi agricola e stralciando dalle previsioni di ambito un'area oggi non agricola, ma destinata a deposito inerti, tanto da essere definita da PGT come ambito improduttivo e dal DUSAF come "Insediamenti industriali, artigianali, commerciali". Un reale bilancio a zero, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, necessita evidentemente che l'area sia effettivamente riportata a uso agricolo, cessando quindi l'attività di deposito, lì non compatibile. Nel rapporto preliminare così si legge *"Al fine di compensare non solo dal punto di vista urbanistico ma anche effettivo la perdita di suolo agricolo connessa con l'estensione dell'ambito ATP2, l'ambito ATP1 dovrà essere effettivamente convertito in agricolo "*, e poi *"In sede di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, al fine di rendere effettiva la compensazione, anche ai fini ecologici, dovranno essere indicate le effettive modalità di ripristino all'uso agricolo dell'ambito ATP1, per il quale si raccomanda l'esecuzione di un'indagine ambientale preliminare finalizzata alla verifica della compatibilità di suolo e sottosuolo alla conversione ad uso agricolo"* senza però che siano fornite effettive garanzie e prescrizioni di piano in tal senso sull'effettivo recupero e "bilanciamento". Peraltro, anche qualora venisse ripristinato l'uso agricolo, non si ritiene a livello qualitativo e

localizzativo che la nuova area “recuperata” possa svolgere lo stesso ruolo funzionale e paesaggistico di quella che verrà “persa”.

Si trasmettono le seguenti considerazioni all’Autorità competente e procedente per la VAS ai fini delle determinazioni di competenza, ritenendo – per le criticità sopra evidenziate e non risolte - che la variante in esame debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Distinti saluti.

La Responsabile UO 4
Dott.ssa Francesca Trotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografa

C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-04-05 - 0001594



Cod. 2.3.05

Spett.le

Comune di Carbonara al Ticino

comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it

e p.c. Autorità procedente per la VAS

Autorità competente per la VAS

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. della Variante al Piano di lottizzazione ATP2 in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino.
Conferenza di verifica del 05/04/2024.

Con riferimento alla Vostra nota pervenuta in data 07/03/2024, rubricata al numero 24302/2024 del protocollo di questa Agenzia, vista l'impossibilità a partecipare alla conferenza di verifica convocata per il giorno 05/04/2024, esaminata la documentazione messa a disposizione sul portale SIVAS di Regione Lombardia, relativamente agli aspetti di carattere igienico-sanitario si esprime il seguente contributo.

Non risulta stimato l'impatto sanitario dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare indotto lungo l'arco stradale costituito dalla SP ex SS596, dove risultano presenti ricettori antropici residenziali. Al fine dell'espressione del parere di competenza di questa Agenzia è necessario che vengano stimati gli effetti, a breve e a lungo termine, sulla salute della popolazione esposta alle concentrazioni degli inquinanti prodotti dal traffico veicolare indotto, che ricadono al suolo presso i ricettori antropici ubicati lungo l'arco della SP ex SS596 (indicativamente in un buffer di circa 200 metri dall'asse stradale).

Distinti saluti

Il Responsabile ad interim

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente

MANTIA LINDA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile del procedimento: Linda Mantia

Il Funzionario istruttore: Domenico Plano ☎ +39 (0382) 431512

Documento firmato da: LINDA MANTIA In data: 04/04/2024

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

pec: protocollo@pec.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Parere del Comune di San Martino Siccomario in merito al
**Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
della Variante al Piano di Lottizzazione ATP2 in Variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino**
avviato dal Comune di Carbonara al Ticino con nota prot. n. 1138 del 6 marzo 2024

Si premette che a seguito della verifica eseguita dal Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Martino Siccomario della documentazione tecnica in pubblicazione sia sul sito web regionale SIVAS che sul sito Web comunale, si era constatato che il documento denominato "Allegato C – Studio del Traffico" si riferiva alla realizzazione di nuovo complesso ad uso logistico in progetto nel Comune Di Badia Pavese e non all'intervento proposto nel Comune di Carbonara al Ticino.

In data 22 marzo 2024, con nota del Comune di San Martino Siccomario prot. n. 6042, è stato richiesto al Comune di Carbonara al Ticino di mettere a disposizione lo Studio del Traffico riferito all'intervento che si intenderebbe realizzare a Carbonara al Ticino, rispetto al quale è stato attivato procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all'oggetto, e di valutare di posticipare la seduta della Conferenza di Verifica, programmata per il 5 aprile 2024, in modo da garantire ai soggetti invitati la tempistica necessaria per valutare gli effetti che il nuovo insediamento comporterà sulla viabilità intercomunale.

A seguito della suddetta nota, nella stessa giornata del 22 marzo 2024 sul sito Web comunale è stato reso disponibile lo Studio del Traffico, mentre tuttora sul sito regionale SIVAS è presente lo studio del traffico del Comune di Badia Pavese e non quello relativo all'intervento proposto nel Comune di Carbonara al Ticino.

A partire dal 22 marzo scorso il Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Martino Siccomario ha eseguito delle valutazioni circa i contenuti dello studio del traffico in relazione agli effetti che il nuovo insediamento implicherà sulla viabilità del Comune di San Martino Siccomario. Visto il minor tempo concesso tali analisi non si sono concluse, avendo avuto la necessità di coinvolgere, per la lettura dei dati e per le valutazioni del maggior traffico indotto, il nostro consulente esterno in materia di impatti viabilistici.

Con riferimento all'iter procedurale si precisa che secondo le ultime disposizioni regionali, gli interventi che devono essere obbligatoriamente assoggettati ad una procedura di VIA/verifica di esclusione, come nel caso specifico dell'intervento proposto a Carbonara al Ticino, non possono essere escluse dalla VAS ma devono essere assoggettati a VAS completa. Questo aspetto viene ribadito anche all'interno del parere che ha prodotto la Provincia di Pavia in merito al presente procedimento.

Infine, si segnala che il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché i criteri perequativi per la realizzazione di insediamenti logistici ecosostenibili approvati dalla Provincia di Pavia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 22 dicembre 2022, evidenziano la necessità che, prioritariamente ad ogni procedura, venga attivato dal Comune interessato dall'intervento un preaccordo di concertazione con i Comuni confinanti, con la Provincia e con eventuali altri enti coinvolti.





Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO.

VERBALE CONFERENZA DI VALUTAZIONE FINALE DEL 20/11/2024

Visti:

- la legge n.241 del 07 agosto 1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- la L.R. n.12/05 e s.m.i.;
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 "Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971";
- la Circolare del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale";
- il DPR 120/2003 e la DGR 14106/2003 per cui i piani in corrispondenza o in prossimità di Siti di Importanza Comunitaria SIC - Zone Speciali di Conservazione ZSC (Direttiva 92/43/CEE "Habitat") e di Zone di Protezione Speciale ZPS (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"), non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat nel sito e che possano avere incidenze significative sul sito stesso, sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- la comunicazione di Regione Lombardia – prot. 27592 del 16.06.2020 in cui esplicita che lo studio di incidenza deve interessare non solo i siti della Rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale, ma deve essere esteso anche ai siti della Rete Natura 2000 presenti nei comuni contermini con l'obiettivo di individuare e valutare gli effetti che la Variante di Piano proposta può avere sull'ecosistema e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della Rete Natura 2000;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Premesso che:

- in data 23/02/2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 è stato avviato il procedimento di Variante al Piano Attuativo vigente ATP2 approvato in data 30.10.2012, in variante al P.G.T., per realizzazione di insediamento logistico e contestuale avvio del procedimento verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

- in data 06/03/2024 è stato pubblicato il Rapporto preliminare della proposta di Variante e consultabile in libera visione tramite sito web regionale SIVAS, all'indirizzo: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas> e tramite sito web del Comune di Carbonara al Ticino, all'indirizzo: <https://comune.carbonaraalticino.pv.it>;
- in data 08/03/2024 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 è stata annullata la nomina della precedente autorità competente ed è stato contestualmente individuata l'autorità competente nella persona del Geom. Filippo Torlaschi, l'Autorità Procedente nella persona del Dott. Mariano Cingolani Responsabile del Servizio Tecnico;
- con nota del 02/10/2024 prot. n. 4483 sono stati convocati gli enti e le associazioni e chiunque ne abbia interesse a partecipare alla conferenza di valutazione finale prevista per il giorno 20/11/2024 alle ore 10:00 e contestualmente è stato pubblicato il Rapporto preliminare della proposta di Variante consultabile in libera visione tramite sito web regionale SIVAS, all'indirizzo: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas> e tramite sito web del Comune di Carbonara al Ticino, all'indirizzo: <https://comune.carbonaraalticino.pv.it>;

Tutto ciò premesso, si dà atto quanto segue:

l'anno 2024, il giorno 20 del mese di Novembre 2024 alle ore 10:00 presso la sala consiliare del Comune di Carbonara al Ticino ha luogo la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla V.A.S. della variante al P.G.T. a cui presenziano per l'amministrazione comunale:

- Geom. Torlaschi Filippo – Autorità Competente;
- Dott. Ubezio Stefano – Sindaco di Carbonara al Ticino;

per il soggetto proponente:

- Arch. Bariani Luigi – redattore proposta piano di lottizzazione in variante al PGT Ambito di Trasformazione ATP2;
- Ing. Luca Del Furia – redattore rapporto ambientale;
- Ing. Giovanni Vescia – redattore studio del traffico;

L'Ing. Andrea Valle svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto che sono pervenuti i sotto elencati pareri e osservazioni che saranno oggetto di puntuale valutazione anche al fine di eventuali integrazioni o modifiche agli atti documentali:

- ARPA LOMBARDIA - Dipartimento di Pavia: con nota prot. 5312 del 15/11/2024 (allegato 1);
- PROVINCIA DI PAVIA: con nota prot. 5289 del 14/11/2024 (allegato 2);
- ATS PAVIA: con nota prot. 5402 del 20/11/2024 (allegato 3);
- PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO: con nota prot. 5389 del 19/11/2024 (allegato 4);



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

- COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO: con nota prot. 5409 del 20/11/2024 (allegato 5);
- MATTEO RE-CALCULLI ANDREA-DEIDDA ANDREA: con nota prot. 5343 del 16/11/2024 (allegato 6);
- COMUNE DI ZINASCO: con nota prot. 5408 del 20/11/2024 (allegato 7);
- COMUNE DI GROPELLO CAIROLI: con nota prot. 5408 del 20/11/2024 (allegato 8);
- PROVINCIA DI PAVIA: con nota prot. 4728 del 14/10/2024 (allegato 9);

Prende la parola l'Arch. Bariani che illustra la proposta di variante al piano di lottizzazione "ATP 2 – Zona Artigianale" descrivendo sinteticamente i punti fondamentali e le motivazioni per cui si è attivata la procedura e pertanto la verifica di assoggettabilità alla VAS, riferisce che saranno recepite le osservazioni pervenute e sarà integrata la documentazione utile all'emissione del parere motivato dell'Autorità Competente.

La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino, riferisce che: "l'area ex Caffù oggetto di bonifica se non diventa agricola salta il piano di lottizzazione, ad oggi non c'è la certezza al 100%. La verifica del sottosuolo è stata eseguita in parte."

L'Ing. Luca Del Furia chiarisce che sono in essere le attività di bonifica secondo quanto previsto nel progetto.

Si procede dando lettura a tutte le osservazioni pervenute.

La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino: "chiede approfondimenti circa i criteri relativamente alla bassa intensità abitativa dell'area in progetto".

La Sig.ra Daniela Riva ritiene che non sia stata data pubblicità agli atti della procedura di variante, dando lettura dell'art. 4 dello Statuto Comunale.

Il Sindaco Stefano Ubezio risponde che tutta la documentazione della procedura è stata pubblicata sia sul portale di Regione Lombardia Sivas che nella sezione Avvisi del portale istituzionale del Comune, in libera visione a tutti.

La Sig.ra Daniela Riva da lettura dell'art. 6 dello Statuto Comunale in merito alla tutela del patrimonio naturale.

Considerando tutti gli elementi emersi in sede di Conferenza di Verifica da parte degli Enti preposti, la seduta si conclude demandando a successiva incontro dopo il recepimento degli approfondimenti richiesti.

Carbonara al Ticino, 20/11/2024

Il Segretario della Conferenza dei Servizi

Ing. Andrea Valle



Comune di Carbonara al Ticino

Provincia di Pavia

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO.

VERBALE CONFERENZA DI VALUTAZIONE FINALE DEL 20/11/2024 - INTEGRAZIONE

Ad integrazione del verbale in oggetto, come da richiesta ed autorizzazione della Sig.ra Riva Daniela si allega mail del 28/02/2025.

Allegato:

- mail del 28/02/2025

Carbonara al Ticino, 05/03/2025

Ufficio Tecnico - Comune di Carbonara al Ticino

Da: riva@danielariva.it
Inviato: venerdì 28 febbraio 2025 10:44
A: 'Ufficio Tecnico - Comune di Carbonara al Ticino'
Cc: sindaco@comune.carbonaraalticino.pv.it
Oggetto: I: verbale Conferenza valutazione tenutasi il 20/11/2024

Gent.le Ing. Valle,
a seguito odierno colloquio telefonico, come richiesto, autorizzo la pubblicazione della mail inviata in data 16 gennaio 2025 con **OMISSIS** come riportato in calce.
Cordialmente,

Daniela Riva

Ragioniera Commercialista

Revisore Legale

Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili di Pavia

Iscritta all'Albo al N. 188/A

Pec: daniela.riva@odcec.legalmail.it

Informativa Privacy: ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico soggetto autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse e' severamente proibito ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Privacy Information : this message, for the Regulation UE n. 2016/679, together with its annexes, contains informations to be deemed strictly confidential and it is destined only to the addressee(s) identified above who only may use, copy and, under his/her responsibility, further disseminate it, if anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to person other than the addressee(s) is strictly forbidden and it is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

Da: riva@danielariva.it <riva@danielariva.it>
Inviato: giovedì 16 gennaio 2025 18:22
A: 'Ufficio Tecnico - Comune di Carbonara al Ticino' <ufficiotecnico@comune.carbonaraalticino.pv.it>
Cc: sindaco@comune.carbonaraalticino.pv.it
Oggetto: R: verbale Conferenza valutazione tenutasi il 20/11/2024

Gentile Ing. Valle,

sicuramente a causa del sovrapporsi della discussione dei presenti, la trascrizione in sede di conferenza ha riportato qualche imprecisione, complice anche la distanza tra la seduta del Segretario verbalizzante e quella dei cittadini presenti nella sala consiliare.

Essendo in un'epoca in cui le parole hanno ancora e per fortuna un senso, inoltre cortese richiesta delle rettifiche in merito alle verbalizzazioni dei miei interventi:

1. La frase:

“La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino riferisce che “l’area ex Caffù oggetto di bonifica se non diventa agricola salta il piano di lottizzazione, ad oggi non c’è la certezza al 100%. La verifica del sottosuolo è stata eseguita in parte”

contiene una verbalizzazione imprecisa in quanto nel mio intervento non ho “riferito” ma ho formulato al tecnico delle domande, non avendo io nessuna qualifica e nessun elemento per “riferire” sullo stato dell’area in questione.

La verbalizzazione che avevo pubblicamente richiesto doveva riportare le mie richieste e più precisamente:

La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino chiede: “Ad oggi c’è la certezza al 100% che l’area ex Caffù possa essere oggetto di totale bonifica per trasformazione ad uso agricolo considerato che senza detta trasformazione salta la variante al piano di lottizzazione?”

La Sig.ra Daniela Riva chiede se sia stata effettuata la verifica del sottosuolo per escludere la presenza di rifiuti pericolosi o se la verifica sia stata eseguita solo sullo strato superficiale e quindi solo in parte.

2. La frase:

“La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino:” chiede approfondimenti circa i criteri relativamente alla bassa intensità abitativa dell’area in progetto”

doveva essere così verbalizzata:

*La Sig.ra Daniela Riva in qualità di cittadino:” chiede approfondimenti circa i criteri relativamente alla citata bassa **densità** abitativa **dell’area residenziale a nord** dell’area in progetto.”*

3. La frase:

“La Sig.ra Daniela Riva ritiene che non sia stata data pubblicità agli atti della procedura di variante, dando lettura dell’art.4 dello Statuto Comunale”

è stata verbalizzata sinteticamente e doveva essere così verbalizzata:

“La Sig.ra Daniela Riva ritiene che non sia stata data adeguata pubblicità ai cittadini degli atti della procedura di variante, dando lettura dell’art.4 dello Statuto Comunale - Finalità

Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli od associati, alle scelte politiche della comunità.”

4. La frase:

“La Sig.ra Daniela Riva da lettura dell’art.6 dello Statuto Comunale in merito alla tutela del patrimonio naturale”

è stata verbalizzata sinteticamente omettendo la lettura dell’art 5. Doveva essere quindi così verbalizzato:

“La Sig.ra Daniela Riva da lettura dell’art. 5 dello Statuto Comunale - Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire nell’ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, intesa come benessere psicofisico e sociale di tutti i cittadini.

2. Attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla salubrità dell’ambiente e alla sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità, della infanzia e della senilità.

...

La Sig.ra Daniela Riva da lettura dell’Art. 6 dello Statuto Comunale – Tutela del patrimonio naturale, artistico e storico

1. Il Comune, nell’interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita adotta le misure necessarie per tutelare e conservare l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque senza precludere le possibilità di sviluppo urbanistico del paese.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

3. Il Comune promuove iniziative atte a recuperare ed ampliare il patrimonio storico, artistico, naturale.

...”

La ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro e mi rendo ovviamente disponibile nel caso ritenesse utile un colloquio anche telefonico... **OMISSIS**

Ps.: per amor di precisione sono ragioniera commercialista ma non dottoressa.

Cordialmente,

Daniela Riva

Ragioniera Commercialista

Revisore Legale
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Pavia
Iscritta all'Albo al N. 188/A
Pec: daniela.riva@odcec.legalmail.it
...OMISSIS

Informativa Privacy: ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 il presente messaggio, corredato dai relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed e' destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale e' l'unico soggetto autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilita', diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato e' avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse e' severamente proibito ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

Privay Information : this message, for the Regulation UE n. 2016/679, togheter with its annexes, contains informations to be deemed strictly confidential and it is destined only to the addressee(s) indentified above who only may use, copy and, under his/her responsibility, further desseminate it, if anyone received this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping, copying, disseminating or distributing this message to person other than the addressee(s) is stricly forbidden and it is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original message received. Thank you.

--

Questo messaggio e' stato analizzato con Libraesva ESG ed e' risultato non infetto.

[Clicca qui per segnalarlo come spam.](#)

[Clicca qui per metterlo in blocklist](#)

Class. 6.2 Fascicolo 2024.7.43.15

OGGETTO: VAS della variante al PL ATP2 in variante al PGT del comune di Carbonara al Ticino (PV) (L.R. 12/2005 e ss.mm.ii.). Contributo in merito al Rapporto Ambientale. (vs. nota con prot. n° 4482 del 02/10/2024, ns. prot. n° 152244 del 02/10/2024).

In relazione alla vs. nota dove si comunica la messa a disposizione dei documenti relativi al procedimento in oggetto e dove si invita a partecipare alla seduta di Conferenza di Verifica per il giorno 20 novembre 2024 alle ore 10:00, siamo spiacenti di informare dell'impossibilità di partecipare alla stessa.

Al contempo, in riferimento al processo di VAS della variante al PL ATP2 in variante al PGT avviata dal Comune di Carbonara al Ticino, si esprime il seguente contributo a seguito dell'esame della documentazione pubblicata sul sito web regionale SIVAS.

Si ricorda, che le osservazioni seguenti costituiscono un contributo finalizzato a *“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e a contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all'atto dell'elaborazione, adozione e approvazione dei piani e dei programmi”*, in accordo con la normativa vigente in materia di valutazione ambientale strategica.¹

Osservazioni in merito al Rapporto AmbientaleContenuti della variante

Dalla lettura del Rapporto Ambientale si evince che la proposta di piano di lottizzazione in variante al PGT del Comune di Carbonara al Ticino - ambito di trasformazione ATP2, è relativa all'istanza del proponente Giani Leone & C. Industrie Casearie s.r.l. *“finalizzata all'attuazione della variante al PL in atto relativo all'ambito ATP2 finalizzata alla realizzazione di un polo logistico. Il PL relativo all'ambito ATP2 è stato approvato D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013 [...] e pertanto ancora vigente a forza delle proroghe previste dalla L. 120/20. L'area interessata dal suddetto piano non risulta dimensionalmente adeguata al nuovo assetto funzionale e si rende, pertanto, necessario un suo ampliamento interessando le limitrofe aree agricole lungo la S.P. ex S.S. 596 “dei Cairoli” compatibilmente con il PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino in quanto all'interno della Zona IC di iniziativa comunale orientata”*².

La superficie dell'area proposta in variante, con attuale destinazione urbanistica *“Zone G di Pianura irrigua a preminente vocazione agricola”*³, è di 31.229 m²: l'area assumerebbe la destinazione urbanistica di *“Tessuto urbano consolidato prevalentemente produttivo TCP”*⁴

*“La variante, in sintesi, propone l'ampliamento dell'Ambito ATP2 per una superficie complessiva di 62.722 m², con un aumento della potenzialità edificatoria di 21.712,5 mq per usi di attività di logistica”*⁵.

Inoltre, la proposta di variante, con modifica di elaborati del Documento di Piano e del Piano delle Regole⁶, prevede la destinazione dell'area quale U3/4 per attività di logistica e autotrasporto, l'adeguamento degli indici e parametri urbanistici (Ut, H) adeguandoli alle necessità della nuova attività di logistica (aumento altezza massima da 12 a 15 metri) e la prescrizione del completamento della viabilità interna non più necessaria.

¹Cfr. in particolare d.Lgs. 152/2006 'Norme in materia ambientale' - Parte II e sue s.m.i., L.r. 12/2005 'Legge per il Governo del territorio' - art. 4, d.g.r. 9/761/2010 'Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS'.

² Cfr. Rapporto Ambientale pag. 26

³ Cfr. Rapporto Ambientale pag. 26

⁴ Cfr. Rapporto Ambientale pag. 29

⁵ Cfr. Rapporto Ambientale pag. 27

⁶ Cfr. Elab01 Relazione illustrativa +comparazione pag. 22

L'intervento in progetto prevede la costruzione di un complesso produttivo avente destinazione d'uso logistica, con sviluppo in un unico blocco di n°3 comparti uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti, con ingresso comune: il comparto A con superficie di 11.810,40 m², il comparto B con superficie di 11.449,60 m², il comparto C con superficie di 11.677,20 m².

Si ricorda che il piano di lottizzazione è stato sottoposto al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS laddove l'Autorità competente si è pronunciato sulla necessità di sottoporre il piano a VAS. Pertanto, sarà opportuno far riferimento anche a quanto affermato nel contributo della scrivente Agenzia relativo al procedimento di Verifica di VAS (ns. prot. n°50629 del 27/03/2024). A tal proposito, non si rilevano particolari ed ulteriori approfondimenti che il Rapporto Ambientale dovrebbe contenere rispetto alla documentazione del precedente procedimento cui è stata sottoposta la variante.

Si osserva quanto segue in merito ad alcune tematiche specifiche.

- *Atmosfera*

Si fa presente che i dati disponibili relativi all'inventario delle emissioni in atmosfera INEMAR sono quelli dell'ultima versione 2021, correttamente utilizzati per lo studio del traffico⁷; al contrario, per le valutazioni relative al quadro emissivo, sono stati adoperati i dati del 2019⁸.

- *Consumo di suolo*

Si prende atto di quanto evidenziato nel Rapporto Ambientale in relazione al bilancio ecologico del suolo *'Il bilancio delle trasformazioni previste con la variante al PGT risulta coerente con gli obiettivi regionali, e comporta un consumo di suolo pari a ZERO, in quanto l'incremento di superficie urbanizzabile annessa al PL dell'ambito ATP2 è compensato dalla soppressione dell'ATP1 con riconduzione dell'area all'uso agricolo/naturale.'*⁹ L'ambito ATP1 ha una dimensione di 31.229 m², pari all'ampliamento proposto in variante.

Tuttavia, oltre alle indicazioni relative al perseguimento degli obiettivi di riduzione di suolo sanciti dalla L.R. 31/2014 e ss.mm.ii, sarà opportuno verificare la compatibilità dell'intervento ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2024 - n. 15 *'Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale'*.

- *Aree in variante con cambio di destinazione d'uso*

In merito alla destinazione d'uso dell'ambito ATP1, attualmente identificato come *'Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo non ancora attuato'* da riconvertire in *'Zona G di pianura irrigua a preminente vocazione agricola'*, si prende atto di quanto indicato in merito alle indagini ambientali preliminari che dovranno essere realizzate. Si ricorda che, prima dell'eventuale inizio dei lavori, sarebbe opportuno presentare agli Enti competenti un piano di indagine preliminare con descrizione del numero, ubicazione, profondità e set analitico dei campioni che si intendono eseguire, al fine di verificare che le attività svolte nel sito non abbiano causato delle potenziali contaminazioni e che i terreni interessati abbiano le caratteristiche qualitative conformi alla futura destinazione d'uso.

⁷ Cfr. Rapporto Ambientale pag.168

⁸ Cfr. Rapporto Ambientale pagg. 127-128

⁹ Cfr. Rapporto Ambientale pag. 174

Inoltre, sarebbe opportuno che la descrizione delle componenti naturali vegetazionali e faunistiche¹⁰ fosse contestualizzata sul dettaglio dell'area di intervento, in particolare sulle aree agricole oggetto di ampliamento produttivo, in quanto una adeguata caratterizzazione dello stato di fatto è fondamentale per poter identificare e valutare in maniera esaustiva i possibili impatti determinati dalla realizzazione del progetto, oltre che per definire la necessità di efficaci interventi di mitigazione e/o di compensazione.

In tal modo verrebbe facilitato l'approfondimento di tali aspetti *'nelle successive fasi progettuali e nell'ambito della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale'*.¹¹

- Azioni di mitigazione e compensazione

Il Rapporto Ambientale effettua una serie di valutazioni circa le eventuali criticità ambientali conseguenti l'attuazione della variante proponendo alcune misure di mitigazione e compensazione.

Alla luce dei noti effetti che la presenza di estese aree edificate determina in termini di impermeabilizzazione dei suoli e conseguente instaurarsi di locale isola di calore ed effetti sugli ecosistemi si chiede, a fini mitigativi, potrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la progettazione degli edifici/capannoni prevedendo tetti, pareti a verde, coperture a verde dei parcheggi previsti. A tal proposito si segnala la Linea Guida ISPRA 78.3, 2012: *"Verde pensile: Prestazione di sistema e valore ecologico"*, scaricabile al link: <https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/mlg-78.3-2012-verde-pensile.pdf>

Monitoraggio della variante

In merito al sistema di monitoraggio, da realizzarsi possibilmente in coerenza con il sistema di monitoraggio della VAS del PGT vigente, si ricorda che il suo obiettivo è la rappresentazione dell'evoluzione dello stato del territorio e dell'attuazione del PL, consentendo, di conseguenza, la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, il controllo degli effetti indotti, l'eventuale attivazione di misure correttive e il riorientamento/aggiornamento del Piano. In altri termini gli indicatori devono consentire di collegare cause, effetti e risposte delle azioni del Piano, in modo da poter valutare:

- l'andamento delle azioni che determinano effetti sull'ambiente;
- le pressioni che queste azioni determinano sulle componenti ambientali;
- lo stato delle componenti ambientali interessate;
- gli impatti sugli ecosistemi;
- le risposte della VAS agli impatti sull'ambiente (mitigazioni e compensazioni ambientali).

Al fine di garantire una concreta operabilità al programma di monitoraggio, si sottolinea l'importanza di definire in modo esaustivo per ciascun indicatore le informazioni minime necessarie al suo rilevamento, quali ad esempio la definizione precisa di ciò che è misurato, la definizione dell'unità di misura, l'elencazione delle fonti di reperimento dei dati necessari al calcolo degli indicatori, soggetti responsabili, ecc.

Si ricorda quanto previsto dall'art.18 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, che occorre:

- individuare le modalità, le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio;
- riportare nel quadro conoscitivo gli esiti di eventuali monitoraggi effettuati in precedenza sul PGT.

¹⁰ Cfr. Rapporto Ambientale pagg. 134-137

¹¹ Cfr. Rapporto Ambientale pag. 18

Premesso ciò, dalla lettura del paragrafo monitoraggio si rileva difformità tra la descrizione del monitoraggio e le informazioni riportate in tabella.

In particolare, alcuni indicatori proposti non hanno evidenziato i target di riferimento da raggiungere, ad esempio gli indicatori relativi a “territorio ambiente urbano paesaggio” e “mobilità”: pertanto, sarebbe opportuno esplicitare il target nella colonna dedicata.

Inoltre, sempre all'interno della tabella, non sono presenti indicatori che misurano gli effetti ambientali negativi derivanti dall'attuazione del PL (che dovrebbero essere individuati e stimati proprio dal processo di VAS). Si ricorda che è molto importante misurare in sede di attuazione gli impatti ambientali individuati al fine di riorientare/correggere le azioni che hanno prodotto maggiori impatti rispetto a quelli stimati in fase di VAS.

Infine, si rammenta che l'effettiva realizzazione delle misure di mitigazione e compensazione dovrà essere correttamente valutata dal sistema di monitoraggio.

Qualora sia previsto il ricorso a Soggetti esterni all'Ente estensore del piano, al riguardo, si precisa, che **un eventuale coinvolgimento di ARPA nelle attività di monitoraggio deve essere concordato preliminarmente con la scrivente Agenzia e sarà reso a titolo oneroso laddove non costituisca parte integrante delle attività istituzionali di ARPA.**

Il Tecnico Istruttore
Lucia Melgiovanni

Il Responsabile del Procedimento
Emma Marinone



SETTORE TERRITORIO, PIANIFICAZIONE STRATEGICA E PATRIMONIO

U.O. Pianificazione Territoriale, Compatibilità Paesistica e Attrattività

Spett. Comune di Carbonara al Ticino

All'Autorità competente della VAS

All'Autorità procedente della VAS

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE FINALE DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO.

PARERE

Valutata la documentazione e gli elaborati prodotti e pubblicati sul sito SIVAS della regione, si rappresenta quanto segue:

- *PREMESSA E OGGETTO DEL DOCUMENTO*

Con deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 23/02/2024 era stato avviato, il procedimento di una variante al piano attuativo ATP2 con contestuale Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Con provvedimento del 19 luglio 2024, l'autorità Competente, anche a seguito di pareri pervenuti, ha previsto poi di assoggettare a VAS la proposta di PL.

A tal riguardo, si rileva l'assenza di adeguati approfondimenti analitici che permettano di perseguire l'obiettivo di "giungere ad un'organica e definitiva integrazione delle considerazioni ambientali". Tale osservazione è riferita al fatto che da un confronto tra il Rapporto preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS precedentemente pubblicato ed il Rapporto Ambientale, i contenuti dedicati all'analisi dello stato ambientale delle componenti e degli effetti sull'ambiente sostanzialmente coincidono nei due documenti citati; il Rapporto Ambientale non aggiunge pertanto nulla di maggiormente contestualizzato e approfondito rispetto alla fase analitica precedente

- *RAPPORTI CON ALTRE PROCEDURE DI NATURA AMBIENTALE*

In riferimento al rapporto con Rete Natura 2000 in ragione che il comune rientra all'interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino, e vista la fattispecie di variante che prevede una nuova destinazione ad uso logistico tramite anche l'ampliamento in un'area classificata nel vigente Piano di Governo del territorio come agricola si rappresenta la necessità che venga prodotto uno studio di incidenza o se ammesso dalla normativa di settore uno screening al fine di procedere con le valutazioni di competenza.

Si ricorda che il procedimento di VAS potrà concludersi solo dopo l'atto della Provincia che segue il parere dell'Ente gestore di valutazione del documento sopra citato."

- ***SCHEDA D'AMBITO IN VARIANTE***

La proposta di introduce la possibilità della destinazione logistica ai sensi della legge regionale 12/2005.

In particolare si prevede la costruzione di un complesso produttivo ad uso logistica con sviluppo in 3 blocchi con ingresso comune. L'intervento prevede una superficie operativa pari a 52.352,13 mq. Ne consegue che ai sensi della legge regionale 5/2010 l'intervento dovrà essere sottoposto a una procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

- ***ANALISI DI COERENZA***

L'analisi di coerenza "*esterna*" è stata sviluppata tramite un confronto con gli "*obiettivi derivanti dal quadro programmatico ed obiettivi di sostenibilità*". Per ogni obiettivo sono stati "*evidenziati, con riferimento ai settori prevalenti di sostenibilità, gli obiettivi più pertinenti con una 'X'*"; successivamente, in verde, sono stati identificati quelli direttamente perseguibili dal PL".

Successivamente il Rapporto Ambientale ha sviluppato una "*chiave di lettura grafica relativa alla relazione tra i principali obiettivi emersi dal quadro programmatico e su cui il progetto può avere una qualche forma di impatto e gli obiettivi del PL in variante*".

Infine è stata riportata una tabella di confronto della variante con le disposizioni della scheda dell'Ambito T5, che pone evidenza semplicemente dei profili di variante.

L'intera elaborazione è mancante di una effettiva analisi di coerenza, tramite cui portare in evidenza non le corrispondenze, bensì i punti di conflitto o non perseguimento di specifici obiettivi sovraordinati, con approfondimento analitico motivato, rispetto a cui individuare le opportune misure correttive al fine di congruità della proposta di variante.

Il vigente PTCP vigente approvato con DCP n.45/2023 ed efficace dal 14 agosto 2024 ha individuato un ruolo sempre più cogente al tema delle tutele degli aspetti ecologici e ambientali, con particolare riferimento alla sostenibilità degli insediamenti logistici.

L'intervento dovrà essere altresì verificato alla luce delle nuove disposizioni presenti nel vigente PTCP

Lo studio di traffico è stato predisposto in coerenza con le Linee Guida Provinciali, approvate con D.C.P. 67/2022. Pur tuttavia si rilevano alcune carenze/criticità come di seguito riportate

1. il dato di traffico giornaliero sulla SP ex SS596 preso a riferimento dallo studio del traffico riguarda la sezione di rilievo eseguita dalla Provincia di Pavia nei pressi di Gropello Cairoli, ad Ovest del casello autostradale; si ritiene più congruo prevedere una nuova indagine aggiornata di traffico giornaliero con classificazione del parco circolante sulla SP ex SS596 nel tratto di strada più prossimo all'area di intervento, quindi sull'itinerario ad Est del casello;
2. non sembra trattato l'impatto del traffico in fase di cantiere, per cui si richiede una integrazione in tal senso;
3. la rotatoria esistente tra la SP ex SS596 e la SP196bis che conduce all'ambito di intervento ha geometrie di cui sarebbe opportuno verificarne l'adeguatezza rispetto alle manovre di svolta dei veicoli indotti dall'intervento che sono stimati essere dell'ordine dei 300 giornalieri; si richiede pertanto una approfondita descrizione della tipologia dei mezzi pesanti che faranno servizio alla nuova piattaforma logistica ed una verifica di iscrizione delle manovre di svolta con idoneo software di simulazione; in caso di criticità si richiedono proposte progettuali di risoluzione;
4. si rileva una carenza descrittiva nel progetto di accessibilità puntuale all'area di intervento, pare che non sia prevista alcuna opera rispetto alle condizioni delle viabilità attuale, nello stretto perimetro di studio; ad esempio non è stata condotta una verifica viabilistica in corrispondenza dell'intersezione a precedenza tra la SP196bis e via dell'Artigianato, e visti i flussi in gioco sarebbe opportuno valutare una proposta di adeguamento dell'incrocio.
5. non pare trattata la verifica di idoneità dei parcheggi.

Tra l'altro lo studio del traffico non sembra prendere in considerazione la viabilità verso il comune di San Martino Siccomario.

Si rappresenta inoltre che trattandosi secondo le disposizioni del vigente PTCP di un intervento di carattere sovracomunale, che prima dell'adozione del piano attuativo in variante, verrà attivato un tavolo di concertazione convocata dalla Provincia come già richiesto dal comune proponente, con i comuni confinanti e in relazione funzionale per il traffico indotto e interessato che siano direttamente coinvolti dalle ricadute dell'intervento medesimo.

Lo studio di approfondimento da predisporre per la concertazione dovrà essere predisposto secondo le disposizioni del vigente PTCP, e oltre al quadro conoscitivo, alle funzioni previste, dovrà compiutamente verificare la dimensione dei bacini di utenza, aspetti socio-economici, territoriali, ambientali, una stima qualitativa e quantitativa degli effetti indotti sui territori dei comuni interessati con particolare riferimento agli aspetti del traffico e dello schema di accessibilità, individuando situazioni di potenziali criticità, proposte mitigative e compensative

La concertazione inoltre valuterà le eventuali ricadute negative conseguenti alla realizzazione dell'insediamento sovracomunale, nonché la determinazione degli oneri di perequazione da condividere con i comuni interessati, apposite fidejussioni a garanzia della realizzazione di interventi compensativi, e i maggiori oneri di manutenzione della viabilità, dovuti all'incremento del traffico pesante, coerentemente con le disposizioni dei criteri approvati dalla provincia con la D.C.P. n.67/2022 e secondo le Modalità operative approvate con la D.C. P. n. 30 del 26/06/2024.

- I POSSIBILI EFFETTI SULL'AMBIENTE" e MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE"

L'analisi e la valutazione degli effetti sull'ambiente risulta fortemente lacunosa e decontestualizzata per una variante urbanistica di portata così rilevante, dal punto di vista degli impatti che genera un insediamento logistico.

La conclusione del Rapporto Ambientale rileva l'attesa di un impatto "*significativo*" da mitigare o compensare, per cui però si fa rimando alla Verifica di assoggettabilità a VIA; in tale condizione il percorso di VAS non potrebbe pertanto concludersi con un parere di positività della proposta di variante.

In generale, l'impatto sulle componenti ambientali è comunque ritenuto significativo dal Rapporto Ambientale, non mitigabile, e, quindi da compensare, a cui sono però associate considerazioni relative di compensazioni complessive non contestualizzate.

Per gli aspetti puntuali paesaggistici, si rimanda alle valutazioni del Parco lombardo della Valle del Ticino, ritenendo comunque necessario un approfondimento dell'analisi della visibilità potenziale dei fabbricati anche dai percorsi panoramici e di rilevanza regionale presenti al contorno.

I foto-inserimenti riportati nel Rapporto Ambientale illustrano infatti solo una vista dalla breve distanza, non rappresentando l'insieme delle possibili percezioni anche dalla media e lunga distanza.

Per la componente "*salute pubblica*", dopo l'illustrazione di un quadro sanitario non fa seguito alcuna analisi di approfondimento

Tale assenza non permette di poter esprimere valutazioni in merito

CONCLUSIONI

L'analisi ambientale svolta dal Rapporto Ambientale risulta pressoché la medesima già presentata dal Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS.

L'assenza di analisi contestualizzate e il rimando alla sede procedurale della Verifica di assoggettabilità a VIA non permette di condividere un quadro minimamente sufficiente per concludere la valutazione ambientale e di *“giungere ad un'organica e definitiva integrazione delle considerazioni ambientali, al fine di promuovere una più ampia e condivisa sostenibilità dell'intervento”* in sede del presente procedimento di VAS.

Distinti saluti

Il Resp. U.O.

f.to Arch. Vincenzo Fontana



Parco  Ticino



Spett.
Comune di CARBONARA AL TICINO
Alla c.a. Autorità competente per la VAS
Autorità procedente per la VAS

Rif. pratica prot. n. 9622/2024

OGGETTO: PARERE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Tenuto conto che è pervenuta a questo Ente con vs. nota prot. 4482/2024 del 02/10/2024 (ns. prot. 9622 del 02/10/2024) la convocazione della Conferenza, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Proposta di Variante al Piano di Lottizzazione ATP2 in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino.

Premesso che:

- il Piano di Governo del Territorio del Comune di Carbonara al Ticino è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 04/05/2011, divenuto efficace con la pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 42 del 19/10/2011;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale di n. 21 del 30/10/2012 è stato approvato il Piano Attuativo denominato "ATP 2 Zona artigianale", la cui convenzione è stata stipulata in data 22/07/2013;
- in data 20/02/2024, prot. n. 857, è stata presentata richiesta di approvazione della variante al Piano Attuativo ATP 2 vigente approvato in data 30/10/2012, in variante al P.G.T. da parte della ditta Giani Leone & C. Srl – Industrie Casearie con sede in Milano - via Francesco Sforza n.1, per la realizzazione di un insediamento logistico;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/02/2024 è stato dato avvio al procedimento di Variante al Piano Attuativo vigente ATP2 approvato in data 30.10.2012, in variante al P.G.T., per realizzazione di insediamento logistico e contestuale avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con decreto in data 19/07/2024 l'autorità competente ha disposto l'assoggettamento della proposta in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visionati il Rapporto ambientale e la documentazione messa a disposizione sul sito SIVAS di Regione Lombardia, come indicato nella lettera sopra richiamata.

Verificato che il territorio comunale di Carbonara al Ticino ricade interamente nel Parco lombardo della Valle del Ticino, in parte in area a Parco Naturale del Ticino ed è interessato direttamente dalla presenza dei Siti Natura 2000: ZPS IT2080301 "Boschi del Ticino", ZSC IT2080014 "Bosco Siro Negri e Moriano", SIC IT2080026 "Siti riproduttivi di *Acipenser naccarii*".

Richiamati:

- il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- l'Allegato 1 della DGR n.9/761 del 10/11/2010 "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4, LR n. 12/2005; DCR n. 351/2007) – Recepimento delle

disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n.8/10971" che definisce lo schema operativo per le VAS;

Verificato che:

- L'ambito interessato dalla proposta di PL ricade in zona di Iniziativa Comunale, ai sensi dell'art. 12 del PTC approvato con D.G.R. 5983/2001;
- Oltre alla procedura di VAS, le opere oggetto della proposta di PL ricadono nel campo di applicabilità della normativa in materia di verifica di assoggettabilità VIA e, in particolare, nella seguente tipologia progettuale (L.R. 5/2010 e s.m.i.) di cui all'Allegato B, punto 7, LR 5/2010:
Lettera e2) – *Piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili, che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari;*
- Trattasi inoltre di **insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale** secondo la definizione della Legge Regionale 8 agosto 2024, n. 15 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale", oltre che per il combinato disposto degli artt.1-14, e 1-15 del vigente PTCP di Pavia.

Preso atto che:

- L'area oggetto di intervento si colloca immediatamente a sud del centro abitato di Carbonara al Ticino, lungo la strada provinciale ex S.S.596 dei Cairoli;
- L'area, attualmente ineditata e adibita all'agricoltura, ha un'estensione di 62.722 mq e si sviluppa in direzione est-ovest attestandosi sul lato nord sulla citata S.P. ex S.S.596, a ovest su un comparto a destinazione prevalentemente artigianale, a est su aree a destinazione agricola e a sud su ambiti artigianali di un piano attuativo in corso. La viabilità di quest'ultimo, realizzata in modo che l'insediamento oggetto della presente relazione possa connettersi ad essa, si collega a ovest alla diramazione della S.P. 193 bis e, attraverso una rotatoria, alla ex statale dei Cairoli;
- Il PL in variante prevede, al fine di avere un bilancio nullo in termini di consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014, la riconversione alla destinazione agricola dell'ambito di trasformazione produttivo ATP1, oggi occupato da un deposito inerti;



 Ambito ATP1 da ricondurre a destinazione agricola
31.229 m²

 Superficie di ampliamento ambito ATP2 derivante dal trasferimento dell'area dell'ambito ATP1- 31.229 m²

- La variante interessa le aree censite al Catasto del comune di Carbonara al Ticino come segue:
 - 1) Ambito PL ATP2 vigente: Foglio 12 mappali 180, 181, 183, 184, 185, 186, 193, 195, 196;
 - 2) Ambito ATP2 in ampliamento: Foglio 12 mappale 147 in parte;
 - 3) Ambito ATP1: Foglio 10 mappale 567.

Tali aree sono, in parte, di proprietà della società ARA LOGISTICA 9 SRL che risulta titolata a presentare la variante al piano attuativo in forza di contratti preliminari di compravendita per le restanti aree

U.O.4 – Settore Pianificazione Paesaggio e GIS

Tel: 0297210213

Email: urbanistica@parcoticino.it

Parco Lombardo della Valle del Ticino

Via Isonzo, 1 - 20013 Pontevecchio di Magenta -MI-


parco.ticino@pec.regione.lombardia.it www.parcoticino.it



modifica ATP2



stralcio ATP1



- Gli ambiti oggetto della variante sono classificati nel vigente PGT come segue:
 - Ambito 1 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP2 attuato con Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013 con atto a ministero del Dott. Roberto Borri notaio in Pavia, n. repertorio 59.481, registrato a pavia il 24/07/2013 al n. 3259 serie 1T, e pertanto ancora vigente a forza delle proroghe previste dalla L. 120/20;
 - Ambito 2 Zone G2 di pianura irrigua a preminente vocazione agricola, disciplinate dall'art. 68 delle NTA che demando a quanto previsto nelle NTA del PTC Parco;
 - Ambito 3 Ambito di trasformazione prevalentemente produttivo ATP1 non ancora attuato.
- La variante è finalizzata all'attuazione della variante al PL in atto relativo all'ambito ATP2 finalizzata alla **realizzazione di un polo logistico**;
- L'intervento in progetto prevede la costruzione di un complesso produttivo avente destinazione d'uso logistica, con sviluppo in tre blocchi funzionali con ingresso comune denominati:
 - Comparto A uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti con superficie 11.810,40 mq;
 - Comparto B, uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti, con superficie 11.449,60 mq;
 - Comparto C, uso magazzino logistico con annessi uffici e servizi degli addetti, con superficie 11.677,20 mq.




L'ambito di trasformazione ATP2, così come modificato dalla variante, ha una superficie territoriale di 62.722 mq. La costruzione edilizia di progetto ha una S.U. (superficie utile) complessiva di 34.987,20 mq, inferiore al limite massimo di edificabilità previsto dalla scheda d'ambito di variante che ammette una S.U. max ammissibile fino a 37 633,20 mq, e prevede una superficie coperta pari a 31.047,20 mq.

- Gli edifici, raggruppati in un unico blocco da n. 3 comparti, ospiteranno magazzini a un piano fuori terra con una porzione soppalcata ed i relativi blocchi uffici e servizi accessibili direttamente dal piazzale esterno a sud.
- All'interno della recinzione che delimiterà l'area privata da quelle pubbliche o ad uso pubblico sono previsti, lungo tutto il perimetro degli edifici, la viabilità interna, gli accessi agli edifici ed i parcheggi privati.
- Il progetto del nuovo insediamento sarà dotato di un totale di:
 - 75 posti auto esterni (parcheggio auto 1 e 2);
 - 36 posti auto interni;
 - 18 posti camion interni.
- L'ingresso principale del comparto per i mezzi e per i dipendenti è previsto dal lato sud, attraverso la viabilità esistente realizzata in occasione della costruzione del comparto produttivo attuale. In corrispondenza dell'ingresso alle aree private sarà realizzato un cancello e un controllo degli accessi tramite barriere automatiche;
- L'area in questione, per la sua particolare collocazione è considerata strategica dal punto di vista logistico, oltre che per le dimensioni, soprattutto riguardo la viabilità esistente. Attraverso la S.P. ex SS.596 è infatti possibile raggiungere a ovest l'Autostrada A7 Milano-Genova in corrispondenza di Gropello Cairoli (PV).



- Il PL relativo all'ambito ATP2 è stato approvato con D.C.C. n. 21 in data 30.10.2012 e convenzionato in data 22/07/2013, e pertanto ancora vigente in forza delle proroghe previste dalla L. 120/20;
- L'area interessata dal suddetto piano non risulta dimensionalmente adeguata al nuovo assetto funzionale e si rende, pertanto, necessario un suo ampliamento interessando le limitrofe aree agricole lungo la S.P. ex S.S. 596 "dei Cairolì" interne alla Zona IC di iniziativa comunale orientata;
- La **proposta di variante al PL vigente risulta NON conforme con quanto prescritto dal vigente PGT** per i seguenti aspetti:
 - non è specificatamente prevista la destinazione U3/4 per attività di logistica e autotrasporto;
 - l'area interessata dall'ampliamento dell'ambito ha destinazione urbanistica agricola;
 - gli indici e parametri urbanistici (Ut, H) previsti per le aree in oggetto non risultano pienamente adeguati alle necessità della nuova attività di logistica;
 - la viabilità di comparto prevista nella scheda d'ambito per l'accesso e lo smistamento delle previsioni artigianali, non è funzionale alla realizzazione di un polo logistico unitario;
- La variante, in sintesi, propone l'**ampliamento dell'Ambito ATP2 per una superficie complessiva di 62.722 mq**, con un **aumento della potenzialità edificatoria di 21.712,5 mq per usi di attività di logistica**;



- Dal perimetro vigente viene stralciata una piccola area di 479 mq e ricondotta a tessuto produttivo TCP in quanto in parte ceduta ad uso pertinenziale alla limitrofa attività artigianale già insediata.
- Per specifiche esigenze di ottimizzazione funzionale dei processi gestionali e lavorativi, che ad oggi richiedono piani di quota interni aumentati al fine della sicurezza dei lavoratori durante le operazioni di scarico e carico delle merci, **è necessario un aumento della altezza massima di zona a 15 m;**
- Ulteriore elemento di modifica riguarda **la prescrizione del completamento della viabilità interna all'area che con il nuovo assetto unitario non risulta più necessaria.**
- Per le aree esterne si prescrive l'obbligo di pavimentazione drenante almeno per 1/3 delle superfici libere.
- Di seguito si illustrano i parametri dimensionali relativi alla nuova scheda dell'ambito ATP2 proposti comparati con le previsioni del PL vigente. Al fine del confronto si intende "testo rosso" per le parti aggiunte e/o modificate.

	PL VIGENTE	PL VARIANTE
Estensione Territoriale - E	31.990 mq	62.722 mq
Indice di utilizzazione territoriale - Ut	0,5 mq/mq	0,6 mq/mq
Superficie lorda di pavimento - Slp	15.920,50 mq	37.633 mq
Altezza massima dei fabbricati - H	12 m	15 m
Numero massimo di piani fuori terra - n.	2	2
Aree per servizi pubblici	20% E	20% E
Dotazione minima di servizi da reperire	5% E	5% E
Uso principale		U3/4
Superficie lorda massima per altri usi	30%	30%
Usi vietati	U1, U2	U1, U2

Preso atto dei contenuti del rapporto ambientale laddove, tra gli altri aspetti, si evidenziano: elementi di contrasto con gli indirizzi di tutela previsti dal Piano Paesaggistico Regionale; l'adiacenza a tracciati guida paesaggistici art. II-39"; significative modifiche del luogo e introduzione di nuovi ingombri volumetrici con una conseguente modifica dei rapporti spaziali intrinseci e di relazione con il contesto immediatamente interessato.

Richiamato il parere rilasciato da questo Ente in sede di procedura di esclusione VAS con nota prot. 0003511 del 04/04/2024.

Esaminata la documentazione presentata in merito alla variante al Piano di Lottizzazione ATP2 in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino si rileva in primis come il rapporto ambientale elaborato si sia limitato a introdurre, rispetto al rapporto preliminare, una sezione di riscontro ai pareri rilasciati dagli Enti in sede di procedura di esclusione VAS, mentre non sia stato condotto alcun ulteriore approfondimento rispetto alle

ricadute della variante sulle componenti ambientali indagate, né – alla luce delle osservazioni pervenute – siano state apportate modifiche al layout di progetto (ad esempio per migliorarne l’inserimento paesaggistico). Molteplici sono invece i rimandi a procedure successive entro cui definire alcuni aspetti sin da ora considerati critici.

Nel merito dei contenuti del Rapporto ambientale si evidenzia quanto segue.

- La valutazione della sostenibilità ambientale della proposta di variante deve partire da quello che è l’attuale scenario pianificatorio del PGT vigente che attribuisce solo a parte dell’area una trasformabilità in chiave produttiva, andando poi a coinvolgere aree oggi – sia nello stato di fatto, sia a livello urbanistico – a destinazione agricola. L’insediamento di un’attività quale la logistica, non prevista dalle previsioni di Piano attuali, segna un cambio di scenario che segue quelle che sono le tendenze in atto di un “fenomeno” a scala regionale, riconosciuto come critico anche dal PTR che definisce *“Il crescente diffondersi di questi insediamenti costituisce, allo stato attuale, uno degli elementi di maggiore criticità rispetto al Consumo di suolo regionale, particolarmente concentrato in alcuni settori del territorio lombardo; diffusione insediativa che, a fronte delle procedure autorizzative spesso in capo ai singoli Comuni, risulta allo stato attuale priva di una reale governance a scala intercomunale e/o vasta. Tale fenomeno e gli altri impatti generati (traffico, emissioni, frammentazione delle aree agricole e/o naturali, ostruzione e degrado della percezione paesaggistica, ecc...), determinano la necessità di valutare con maggiore attenzione tali insediamenti rispetto alla compatibilità territoriale e alla sostenibilità ambientale”*.

Nel contempo il RA rimanda in toto alla fase successiva la concertazione prevista dal PTCP, trattandosi di insediamento di interesse sovracomunale.

Rispetto alla **richiesta di analisi delle previsioni pianificatorie dei Comuni contermini relative a impianti analoghi (esistenti o in previsione)**, rispetto a cui valutare l’impatto cumulativo sullo scenario ambientale a più ampia scala, il RA traslascia di considerare la previsione di un insediamento logistico in Comune di Gropello Cairoli, in un raggio di meno di 5 km dall’area di intervento, per il quale è in corso la procedura di esclusione VAS. Un’attenta e seria analisi avrebbe dovuto estendersi anche a tale previsione che peraltro incide sulla medesima viabilità, in prossimità dell’accesso autostradale di Gropello. Addirittura si legge *L’analisi effettuata sui comuni contermini l’area di studio non ha evidenziato la presenza di ulteriori interventi urbanistici tali da condizionare la mobilità nell’area oggetto di analisi*, quando un ulteriore insediamento logistico, a così ridotta distanza, è proprio un fattore determinante di influenza principalmente sul comparto traffico.

Con riferimento alla ns richiesta di **approfondimento della previsione in esame, rispetto al quadro pianificatorio comunale** e all’eventuale presenza di aree dismesse o degradate da recuperare, ambiti di rigenerazione o ambiti produttivi già esistenti idonei allo scopo e alla **mancaza – quale elemento fondamentale per la valutazione – di un’adeguata analisi delle soluzioni alternative** al fine di verificare la compatibilità e sostenibilità della localizzazione prevista rispetto all’assetto ambientale del territorio, il RA si limita ad affermare che il territorio di Carbonara *non presenta ambiti di rigenerazione di dimensioni adeguate allo sviluppo logistico previsto*. Tale risposta senza alcun tipo di disanima puntuale e circostanziata, si ritiene non sufficiente e adeguata; peraltro si segnala che l’area immediatamente adiacente in comune di Villanova d’Ardenghi risulterebbe, allo stato dismessa e nel caso ne potrebbe essere valutata una rifunzionalizzazione. Di tale analisi non si ritrova alcun riscontro nel Rapporto ambientale;

- L’ambito produttivo attuale peraltro consente di contenere l’edificazione rispettando il limite esterno degli insediamenti già esistenti; **la proposta di variante va ad espandere in maniera significativa tale fronte**, senza che vengano previste delle adeguate misure di mitigazione rispetto al contesto agricolo circostante;
- Viene inoltre interessato un terreno agricolo per il quale si richiede di verificare l’eventuale sussistenza di vincolo di inedificabilità ai sensi della LR 12/2005;

- Anche l'aspetto paesaggistico si ritiene non sia stato adeguatamente approfondito in relazione al rapporto con la matrice agricola e con il tessuto residenziale a bassa densità posto a nord della S.P. ex S.S. n. 596, come non è stato presentato uno studio delle principali visuali che verranno occluse e interferite. Non si condivide peraltro quanto affermato nel rapporto ambientale: *La veduta paesaggistica lungo la SP exSS 596 risulta oggi chiusa sul lato nord dal tessuto di recente formazione. I margini delle aree produttive a sud della S.P. risultano privi di definizione, pertanto, l'intervento in oggetto può essere anche occasione per la realizzazione di una zona di transizione e filtro tra le aree agricole, la strada e l'edificato.* Difficile considerare l'intervento in progetto come portatore di positività nel contesto paesaggistico attuale solo – peraltro – per la previsione di una fascia arborea perimetrale che potrà al più costituire un arredo a verde di un'edificazione che – come si è visto in casi analoghi – replica un modello costruttivo, tipologico e materico, che mira alla funzionalità operativa, ma che non si distingue per qualità paesaggistica e architettonica. Peraltro rispetto a quanto già evidenziato in sede di esclusione VAS, non viene presentata alcuna ulteriore proposta mitigativa;
- Anche rispetto a quanto sostenuto rispetto ai criteri dettati dall'art. 12 del PTC del Parco, si evidenzia che la proposta non va a contenere l'edificato, ma a estendere il fronte dell'edificazione a discapito del comparto agricolo circostante;
- Manca un approfondimento sulla **tipologia di logistica** che si prevede di insediare e sulla portata del bacino di utenza, così da meglio comprendere l'entità e la scala delle ricadute; Il RA afferma che in questa fase non sia possibile definire la tipologia di logistica da insediarsi, ma è evidente che tale aspetto può incidere in maniera significativa sulle ricadute sul traffico e, qualora non se ne tenga conto, potrebbe portare ad una sottostima degli impatti;
- Rispetto allo stralcio dell'ambito AP1, se questo da un lato consente di ottemperare "numericamente" a quello che è il calcolo del consumo di suolo, riconducendo la previsione al rispetto dei criteri regionali, dall'altro non può essere considerato "di pari livello" andando a destinare a trasformazione un'area oggi agricola e stralciando dalle previsioni di ambito un'area oggi non agricola, ma destinata a deposito inerti, tanto da essere definita da PGT come ambito improduttivo e dal DUSAF come "Insediamenti industriali, artigianali, commerciali". Un reale bilancio a zero, non solo quantitativo, ma anche qualitativo, necessita evidentemente che l'area sia effettivamente riportata a uso agricolo, cessando quindi l'attività di deposito, lì non compatibile, e rimuovendo eventuali passività ambientali lì presenti. In tal senso, il rapporto ambientale demanda ad indagini successive la verifica della conformità delle caratteristiche dei terreni alla destinazione d'uso agricola, pertanto – allo stato – non è possibile avere la certezza che tale "riconversione" sia percorribile e non viene data una eventuale soluzione "compensativa alternativa". Peraltro, anche qualora venisse ripristinato l'uso agricolo, non si ritiene a livello qualitativo e localizzativo che la nuova area "recuperata" possa svolgere lo stesso ruolo funzionale e paesaggistico di quella che verrà "persa". A differenza di quanto affermato nel rapporto ambientale (Inoltre, Dal punto di vista paesistico e funzionale non si ravvisano, una volta ripristinato l'uso agricolo dell'ATP1, differenze qualitative rispetto alle aree agricole oggetto di ampliamento dell'ATP2, in quanto entrambe al margine dell'abitato, lungo la medesima Strada Provinciale ad una distanza di 1,2 km, e similmente con presenza aree residenziali a bassa densità a nord e area produttiva-artigianale a ovest), si evidenzia in primis che l'ATP1 risulta già in parte intercluso tra l'area produttiva di Villanova d'Ardenghi e la viabilità e non immediatamente "affacciato" sulle residenze. La previsione di variante, da un lato va oltre quello che è il fronte edificato già acclarato, e interessa un'area agricola in diretta connessione con il contesto agricolo circostante e con affaccio diretto da parte delle abitazioni fronte strada.

A fronte di quanto sopra evidenziato si ritiene che quanto predisposto non consenta di superare le criticità già evidenziate in sede di verifica di esclusione VAS e che **la variante in esame delinea un quadro pianificatorio suscettibile di apportare impatti ambientali negativi rispetto allo scenario vigente.**

Si trasmettono le seguenti considerazioni all'Autorità competente e procedente per la VAS ai fini delle determinazioni di competenza.

Distinti saluti.

La Responsabile UO 4
Dott.ssa Francesca Trotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo a firma autografa

C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-19 - 0005389



Cod. 2.3.05

Spett.le

Comune di Carbonara al Ticino

Autorità procedente per la VAS

Autorità competente per la VAS

comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE AL PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO - PROPONENTE GIANI TEONE & C. INDUSTRIE CASEARIE
CONVOCAZIONE CONFERENZA DI VALUTAZIONE FINALE

Con riferimento alla Vostra nota pervenuta in data 02/10/2024, rubricata al numero 71792/2024 del protocollo di questa Agenzia, vista l'impossibilità a partecipare alla conferenza convocata per il giorno 20/11/2024, esaminata la documentazione messa a disposizione sul portale SIVAS di Regione Lombardia, relativamente agli aspetti di carattere igienico sanitario si esprime il seguente contributo.

1. Si prende atto di quanto indicato nel Rapporto Preliminare Ambientale in relazione al bilancio ecologico del suolo: "Il bilancio delle trasformazioni previste con la variante al PGT risulta coerente con gli obiettivi regionali, e comporta un consumo di suolo pari a ZERO, in quanto l'incremento di superficie urbanizzabile annessa al PL dell'ambito ATP2 è compensato dalla soppressione dell'ATP1 con riconduzione dell'area all'uso agricolo/naturale".
2. Relativamente al cambio di destinazione d'uso dell'ambito ATP1, funzionale al bilancio ecologico del suolo, questo dovrà essere convertito da: "ambito di trasformazione prevalentemente produttivo, non ancora attuato, a zona G di pianura irrigua a preminente vocazione agricola". Pertanto, l'Agenzia demanda all'Autorità Competente la decisione in merito stante la necessità evidenziata dal proponente di verificare la conformità dei terreni alla nuova destinazione d'uso.
3. Per quanto riguarda la stima dell'impatto sanitario dell'inquinamento prodotto dal traffico veicolare indotto lungo l'arco stradale costituito dalla SP ex SS596, dove risultano presenti ricettori antropici residenziali, si prende atto che la stima verrà effettuata nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti

Il Responsabile ad interim

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente

MANTIA LINDA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile del procedimento: Linda Mantia

Il Funzionario istruttore: Jessica Di Giorgio

Documento firmato da: LINDA MANTIA In data: 19/11/2024

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
SC Igiene e Sanità Pubblica Salute Ambiente

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it

pec: protocollo@pec.ats-pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187



Parere del Comune di San Martino Siccomario in merito al
**Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Lottizzazione ATP2
in Variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino**
Proponente Giani Leone & C. Industrie Casearie
avviato dal Comune di Carbonara al Ticino con nota prot. n. 4482 del 2 ottobre 2024

Si premette che l'Amministrazione Comunale di San Martino Siccomario valuta sempre attentamente le richieste delle aziende che intendono investire nel nostro territorio e, se queste si dimostrano sostenibili, consente loro di svolgere le proprie attività nei limiti del contesto in cui operano.

Nello specifico della variante urbanistica oggetto del presente procedimento, sono state effettuate delle attente valutazioni circa gli aspetti che riguardano il traffico viabilistico indotto dai mezzi di trasporto connessi alla nuova attività che si intende realizzare.

La documentazione relativa al "Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Lottizzazione "ATP2" in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino - Proponente Giani Leone & C Industrie Casearie" è stata oggetto di analisi da parte della Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Territorio del Comune di San Martino Siccomario, che nella seduta del 12 novembre scorso ha espresso il seguente parere:

La Commissione esprime forte perplessità sull'impatto sul territorio a sud di Pavia di un intervento delle dimensioni prospettate, frutto di una modifica dello strumento urbanistico comunale rispetto ad una programmazione di governo del territorio di più ampio respiro (Regionale e Provinciale), nella direzione della recente normativa regionale L.R. 8 agosto 2024, n. 15 "Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale" e della Provincia di Pavia che nel 2022, ha avviato un'iniziativa sperimentale applicando criteri di perequazione sovracomunale per le proposte di realizzazione delle logistiche.

I contenuti dello studio del traffico in relazione agli effetti che il nuovo insediamento implicherà sulla viabilità del Comune di San Martino Siccomario non sono stati correttamente considerato in quanto è stato valutato solo il traffico indotto in direzione ovest (verso il casello autostradale). E' necessario, invece, approfondire tutti gli impatti viabilistici che, a nostro giudizio, si riverseranno sulla rete stradale sia provinciale che comunale presente nel territorio del Comune di San Martino Siccomario.

L'Amministrazione comunale di San Martino Siccomario ritiene di condividere il parere espresso dalla propria Commissione, evidenziando che attualmente la situazione viabilistica interessata dall'attività indotta dal nuovo insediamento evidenzia già situazioni di criticità, e quindi come fatto per altri iniziative che incremento il traffico viario, risulta necessario porre in essere idonei interventi che rendano sostenibile l'aumento del traffico.

Si evidenzia che una volta modificata la previsione urbanistica, oggi per poter consentire la realizzazione di una logistica, in futuro potrebbero crearsi differenti esigenze per gli operatori/investitori che implicherebbero una mutata destinazione d'uso verso attività che potrebbero comportare impatti sulla viabilità ancora più pesanti di quelli attualmente previsti, senza di fatto poterne mitigare gli effetti.

In relazione a ciò si ritiene necessario e imprescindibile attivare, preliminarmente alla definizione di questo procedimento, una negoziazione con il soggetto proponente al fine di definire interventi che possano creare condizioni di traffico in sicurezza e sostenibilità.

Per favorire tale negoziazione con il soggetto proponente, si è provveduto ad eseguire una valutazione preliminare delle infrastrutture viabilistiche esistenti ed uno studio di adeguamento delle stesse in relazione all'aumento del traffico di mezzi pesanti indotto da tale attività.

L'Amministrazione Comunale di San Martino Siccomario si rende disponibile ad un confronto per concordare gli interventi necessari e a valutare la possibilità a partecipare ai costi degli adeguamenti di cui sopra, in misura coerente con la tipologia di intervento, con l'attuale traffico e di quello futuro.

Carbonara al Ticino, 20 novembre 2024

Andrea Viola, Sindaco del Comune di San Martino Siccomario

Spett. COMUNE DI CARBONARA AL TICINO
Uff. Tecnico
Via Roma 16
27020 Carbonara al Ticino (PV)

OGGETTO: Osservazioni in merito al “Procedimento di valutazione ambientale strategica della variante al piano di lottizzazione atp2 in variante al pgt vigente del comune di Carbonara al Ticino – Proponente Giani Leone & C. Industrie Casearie”.

Sottoponiamo le seguenti osservazioni affinché vengano prese in considerazione in sede di valutazione della variante in oggetto.

1) Con particolare riferimento al documento denominato “studio del traffico”:

- al punto 2.1 viene enfatizzato come attraverso la S.P. Ex SS.596 sia possibile raggiungere il casello autostradale di Gropello Cairoli ed al punto 2.1.2 viene ribadita tale connessione, rindividuando la percorrenza in senso opposto come semplice “collegamento tra l'area di intervento e la città di Pavia”. Ebbene tale tratto in direzione est non è un semplice collegamento verso la città di Pavia ma conduce in primis all'importante rotatoria di San Martino Siccomario, punto nevralgico del traffico locale e primaria connessione verso la città di Pavia, L'area Nord di Pavia tramite la tangenziale e verso l'oltrepò, in particolare il casello di Casteggio – Casatisma.
- Nell'analisi delle intersezioni, ancora una volta vengono valutate ed enfatizzate le connessioni in direzione Gropello Cairoli mentre in direzione opposta la valutazione non si estende oltre l'abitato di Carbonara.
- Appare evidente che venga dato per scontato che il flusso di camion da e per l'impianto transiti esclusivamente nel tratto tra Carbonara al Ticino e Gropello Cairoli ma non vi sono evidenze che garantiscano che questo sarà l'unico tratto che sceglieranno di percorrere gli autisti dei mezzi ed è ragionevole pensare che per alcune tratte possano scegliere la direzione est per raggiungere l'autostrada A21 tramite il casello di Casteggio.
- L'indagine sul traffico (cap. 2.3) è stata effettuata martedì 5 e mercoledì 6 dicembre 2023, periodo statisticamente poco significativo in quanto a ridosso del 7 dicembre, festività di Sant'Ambrogio patrono di Milano, dell'8 dicembre, Festa dell'Immacolata Concezione e del 9 dicembre San Siro Patrono di Pavia. Senza dubbio la vicinanza di queste 3 festività ha portato ad una riduzione del traffico nella settimana. Anche i due soli giorni di rilevazione appaiono un lasso di tempo ed un campionamento troppo limitato.
- Anche l'indagine sul traffico ha interessato solo le 4 intersezioni tra Carbonara al Ticino e Gropello Cairoli senza tenere conto della direzione verso San Martino Siccomario.
- Alcune tavole tra le quali la n.27 a pagina 116, la n.31 a pagina 122, la 32 a pagina 122, presentano rilevazioni o proiezioni che non tengono conto del traffico da e verso la strada cosiddetta “dei sabbioni” ma misurano il traffico della SP3 in direzione Zerbolò considerando un raccordo interno al centro abitato che passerebbe all'interno di una cascina, da verificare se si tratti di un errore ripetuto più volte oppure di una rilevazione poco attendibile, in ogni caso è evidente una realizzazione piuttosto approssimativa dello studio.
- Considerato quanto sopra riportato, vi sono fondate ragioni per credere che l'aumento del traffico in direzione San Martino Siccomario causato da mezzi pesanti e leggeri provenienti dall'impianto logistico, possa indurre ancora più automobilisti a scegliere di percorrere la

“strada dei sabbioni” per raggiungere Pavia (o per farne ritorno) portando ad un consistente aumento del traffico e di conseguenza dell'inquinamento, all'interno delle anguste strade del centro abitato di Carbonara al Ticino già ora interessate da un consistente traffico veicolare oggetto di disagio e preoccupazione per molti cittadini.

Si richiede di considerare quanto esposto e, alla luce delle osservazioni di valutare l'opportunità di effettuare un nuovo e più approfondito studio sul traffico che tenga conto dell'assoluta necessità di limitare al minimo gli accessi al centro abitato di Carbonara al Ticino ponendo particolare attenzione al traffico da e verso San Martino Siccomario tramite la S.P. Ex SS.596.

2) Con particolare riferimento ai documenti pubblicati dal Comune di Carbonara al Ticino:

- I documenti seguono un ordine progressivo numerico ma manca il documento n. 10, si chiede di appurare se si tratti di semplice errore nella numerazione dei documenti o se ciò denoti la mancanza di un documento e, nel caso, si chiede che sia reso disponibile.

3) Con generale riferimento agli studi effettuati:

- Si ritiene utile l'integrazione con un accurato studio sull'impatto sociale che la realizzazione della logistica potrebbe avere.
- Per impatto sociale si intende tutto ciò che è relativo ad eventuali modifiche in negativo della qualità della vita dei cittadini:
 - a) Impatto visivo per i residenti del quartiere limitrofo, proprietari di immobili di recente costruzione;
 - b) Impatto sulla salute dovuto ad un possibile incremento del traffico all'interno del centro abitato e sulla strada provinciale a ridosso delle abitazioni e del conseguente maggiore inquinamento atmosferico ed acustico.
 - c) Impatto sui lavoratori: se si considera l'influenza che questo tipo di attività può avere all'interno di una piccola comunità e considerando le numerose e frequenti notizie che riportano di situazioni lavorative complesse e fonte di disordini è fondamentale assicurare condizioni di lavoro sicure, salari equi e rispetto dei diritti umani.

4) Con generale riferimento ai documenti pubblicati:

- Non risulta evidenza di eventuali compensazioni previste a favore del comune di Carbonara al Ticino a fronte della realizzazione di un'opera dagli evidenti e molteplici impatti sulla comunità, sull'ambiente e sulla vita dei cittadini. Si richiede, qualora concordate, di darne pubblicità.

Matteo Re
Calculli Andrea
Deidda Andrea



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà, n. 47 – 27027 Gropello Cairoli (PV)

Tel. 0382 / 815.233 – 815.165 Fax 0382 / 815.031

P. Iva 00464180181

Spett. Comune di Carbonara al Ticino

PEC comune.carbonara-alticino@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: OSSERVAZIONI AL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ATP2 IN VARIANTE At PGT VIGENTE DEL COMUNE DI CARBONARA AL TICINO - PROPONENTE GIANI TEONE & C. INDUSTRIE CASEARIE

Con la presente, a seguito della Vostra comunicazione prot. 8183 del 22/10/24 si trasmettono le seguenti osservazioni da valutare in sede di conferenza di valutazione finale:

Nell'allegato "STUDIO DEL TRAFFICO" al punto 2.1 e 2.1.2 si sottolinea come la connessione verso il casello autostradale di Gropello Cairoli attraverso la S.P. Ex S.S. 596, sia il collegamento principale per alimentare i flussi di mezzi e merci da e verso il nuovo insediamento.

Anche nell'analisi delle intersezioni la connessione verso il casello autostradale verso Gropello Cairoli viene indicata come via preferenziale per il traffico da e verso il nuovo insediamento.

L'indagine sul traffico ha privilegiato le valutazioni sui collegamenti e le intersezioni in direzione Gropello Cairoli evidenziando come il casello autostradale sia indubbiamente il punto di riferimento per veicolare le merci da e verso la nuova struttura.

Detto aumento del traffico veicolare verso il casello autostradale di Gropello Cairoli, causerà certamente difficoltà di circolazione sulla via Pavia nel tratto dalla rotonda del casello autostradale fino alla rotonda di intersezione con la S.P. 596, e potrebbe spostare il traffico ordinario proveniente dalla Lomellina occidentale e diretto sulla A7 dalla suddetta S.P. 596, all'interno del centro abitato di Gropello Cairoli (via Marconi, via Sassi, via Libertà e via Don Motti), causando disagio ed una diminuzione della qualità dell'aria.

Pertanto, a fronte dei suddetti aspetti di importante rilevanza sull'impatto ambientale e/o sulla qualità della vita dei residenti, si richiede che sia valutata una compensazione a favore del Comune di Gropello Cairoli.

Ci si riserva di depositare ulteriori osservazioni.

Distinti Saluti

Gropello Cairoli 19/11/2024

Il Sindaco del Comune di Gropello Cairoli

Dott. Elisa Olga Bergamaschi





COMUNE di ZINASCO

Provincia di Pavia

Piazza Vittoria n. 11 C.A.P. 27030 - C.F. P.I. 00487690182 - Tel. 0382.91016

Mail: info@comune.zinasco.pv.it – Pec: protocollo@pec.comune.zinasco.pv.it

Prot.n. 9537

Zinasco lì 20.11.2024

Spett.le Comune di Carbonara al Ticino
Provincia di Pavia

OGGETTO: Procedimento di valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Lottizzazione “ATP2” in variante al PGT vigente del Comune di Carbonara al Ticino – Proponente Giani Leone e & C Industrie Casearie” – osservazioni in merito per la Conferenza di Servizi del 20/11/2024.

Con riferimento a quanto in oggetto si presentano le seguenti osservazioni:

- Il Comune di Zinasco esprime forte perplessità in merito all’impatto sul territorio a sud di Pavia di un intervento delle dimensioni prospettate, intervento per cui si rende infatti necessaria una modifica dello strumento urbanistico comunale vigente. Si evidenzia che l’attuazione dell’intervento in oggetto si rifletterebbe negativamente sui territori limitrofi, non tenendo conto delle linee guida della recente normativa regionale - L.R. 8 agosto 2024 n. 15 “Disciplina degli insediamenti logistici di rilevanza sovracomunale” - e provinciale. La provincia di Pavia nel 2022 ha avviato un’iniziativa sperimentale, prevedendo l’applicazione di criteri di perequazione sovracomunale per le proposte di realizzazione delle logistiche;
- Il Comune di Zinasco ritiene che lo studio viabilistico presentato non sia sufficientemente esaustivo, non risultando realmente rappresentativo dell’impatto diretto dell’intervento prospettato sulla viabilità del territorio. Si sottolinea che tale studio viabilistico esamina unicamente il traffico indotto riversato sulla rete stradale nella direzione da e per il Casello autostradale di Gropello Cairoli. Si invita però a considerare che, trattandosi di intervento destinato a perdurare nel tempo, in futuro potrebbe verificarsi lo scenario per cui le merci dirette alla logistica in oggetto possano essere trasportate dalla autostrada A26 con uscita al Casello di Casteggio oppure da logistiche e aree produttive site nel territorio milanese, interessando quindi anche la tangenziale di Pavia. Detto scenario non risulta esaminato nello studio viabilistico presentato. Si suggerisce pertanto di approfondire ed integrare lo stesso;
- Si segnala che le merci, una volta arrivate alla logistica, dovranno essere consegnate al dettaglio. È evidente che tale attività determinerebbe, quale diretta conseguenza, un impatto notevole anche sulla viabilità minore, già gravemente compromessa. Il Comune di Zinasco ritiene opportuno implementare lo studio di viabilità in parola anche sotto questo profilo. Una soluzione eventualmente prospettabile potrebbe consistere nella rimozione del divieto di accesso ai non residenti al centro abitato di Carbonara al Ticino, permettendo così al traffico indotto verso la tangenziale di Pavia di percorrere una strada alternativa alla S.S. dei Cairoli;
- Si sottopone inoltre alla Vs. attenzione un ulteriore aspetto, di importanza sempre più dirimente nel contesto economico e sociale attuale: è un dato di fatto che nei Comuni limitrofi alle aree di insediamento di nuove logistiche si verifica un incremento di richieste di prestazioni assistenziali ai Servizi Sociali competenti. La forza lavoro assunta in tali impianti (si invita a esaminare le situazioni conclamate di Stradella e Broni), spesso poco remunerata e con minori a carico, si rivolgerà ai Comuni per un aiuto concreto. Aiuto che, come è noto, dipende unicamente dalle già scarse risorse a disposizione dei Comuni, impattando negativamente su bilanci già oggetto di tagli a opera dello Stato.

C_B741 - CARBONARA AL TICINO - 1 - 2024-11-20 - 0005408

Alla luce delle osservazioni sopra evidenziate, si chiede – in accordo con quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Provincia di Pavia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 67 del 22.12.2022 - l'apertura da parte del Comune interessato di un tavolo di confronto in merito all'intervento di realizzazione degli insediamenti logistici prospettati. Si auspica un preaccordo di concertazione con i Comuni confinanti, con la Provincia e con eventuali altri enti interessati, direttamente o indirettamente, dai riflessi dell'intervento in oggetto, per la definizione degli opportuni criteri perequativi.

Cordialità.

Il Sindaco
Massimo Nascimbene